



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il PROVVEDITORATO REGIONALE dell'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (PRAP)
della SARDEGNA rappresentato dal Sig. Provveditore Dr. Mario Antonio Galati

E

L'UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA (UIEPE) DI CAGLIARI
rappresentato dal Direttore Dr. Guglielmo Sacco

E

Il CENTRO GIUSTIZIA MINORILE (CGM) DI CAGLIARI
rappresentato dal Dirigente Dr.ssa Giovanna Allegri

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI (Uniss)
rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Gavino Mariotti

E

L'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ERSU SASSARI)
rappresentato dal Presidente Dr. Daniele Maoddi

PER

**ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL POLO UNIVERSITARIO PENITENZIARIO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI (PUP-Uniss)**

Premesso che

- gli articoli 2, 3, 34 e 35 della **Costituzione** riconoscono l'istruzione e la formazione come diritto fondamentale della persona, da garantire pertanto anche ai soggetti in esecuzione penale in carcere o ai soggetti condannati imputati sottoposti a misure e sanzioni di comunità;
- l'art. 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", considera l'istruzione come elemento del trattamento del condannato;
- l'art. 17 della legge 26 luglio 1975, n. 354, attinente alla "Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa", prevede che "la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private dell'azione rieducativa";

- la Legge n.67 del 28 aprile 2014 “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;
- l’art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro della Giustizia in data 23 ottobre 2012 e rinnovato in data 23 maggio 2016 hanno sottoscritto il “Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari”;
- la promozione di un sistema integrato di opportunità formative destinate a persone detenute negli Istituti Penitenziari della Sardegna, o sottoposti a misure e sanzioni di comunità, con riferimento agli studi universitari e alla formazione post-secondaria, risulta fondamentale per garantire tale diritto;
- la valorizzazione del significato trattamentale dei percorsi d’istruzione, formazione professionale e del compimento di studi universitari dei detenuti e dei soggetti sottoposti a misure e sanzioni di comunità risulta determinante nella prospettiva del reinserimento sociale, secondo quanto stabilito dall’articolo 27 comma 3 della Costituzione e dall’Ordinamento penitenziario;
- le Università hanno il dovere di garantire a tutti coloro che lo desiderano e ne hanno i requisiti la possibilità di esercitare il diritto allo studio universitario;
- il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna e l’Università degli Studi di Sassari, avendo esaminato l’esperienza realizzata in virtù dei Protocolli d’Intesa siglati dall’Università degli Studi di Sassari con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 19 maggio 2004 e successivamente con il suddetto Provveditorato in data 26 marzo 2014, e con piena cognizione dei risultati positivi, delle necessità e dei problemi che si sono presentati in questi anni di lavoro comune, hanno ritenuto opportuno procedere alla stipula di un nuovo accordo nel settembre 2020, insieme all’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna e al Centro Giustizia Minorile di Cagliari, al fine di realizzare un efficace sistema integrato di opportunità che riaffermi le finalità generali previste dai suddetti protocolli d’intesa, ridefinendo le modalità di gestione e la composizione degli organi, secondo un criterio di semplificazione, definendo altresì i compiti istituzionali di ciascun soggetto e gli impegni di reciprocità che gli stessi assumono;
- che per questo insieme di attività gli Enti firmatari ritengono necessario realizzare un sistema integrato di coordinamento, ferma restando l’autonomia dell’Università nell’organizzazione e nella gestione dei propri percorsi formativi.

Considerato altresì che

- in data 25 maggio 2017 è stato emanato il Decreto rettorale n.1509/2017 prot. nr. 19141 con il quale è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Polo Universitario Penitenziario dell’Università degli Studi di Sassari;
- in data 30 settembre 2023 è scaduto il Protocollo d’intesa tra Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, Centro Giustizia Minorile di Cagliari e Università di Sassari stipulato il 30 settembre 2020;

Visti

- l’art. 19 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede che per i detenuti “è agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari”;
- il D.P.R. 448/88 del 22/09/1988 “Codice processo penale minorile” e il Decreto Legisla-

tivo 28 luglio 1989, n. 272 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;

- l'art. 44 del DPR 230/2000 ai sensi del quale, al fine di agevolare il compimento degli studi da parte dei detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;

- il Decreto Ministeriale 270/2004 che attiene alle “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, n. 509”;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2011, n.7 “Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”;

- il D.L. 26 giugno 2014, n. 92, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 117, che ha esteso da 21 a 25 anni la permanenza nel circuito penale minorile per i soggetti che abbiano commesso reati da minorenni;

- il D.P.C.M. n. 84 del 15 giugno 2015, che ha trasferito la competenza relativa alla gestione dell'esecuzione penale esterna degli adulti (in precedenza attribuita al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità;

- il D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, in tema di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni e giovani adulti;

Visti inoltre

- il Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Università di Sassari del 19 maggio 2004;

- la Convenzione Quadro tra il Dipartimento per la Giustizia Minorile e l'Università di Sassari del 22 febbraio 2006;

- la Convenzione Quadro tra il Tribunale di Sorveglianza di Sassari e l'Università di Sassari del 24 settembre 2010;

- la Convenzione tra l'Università degli Studi di Sassari e l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ERSU Sassari del 22 dicembre 2015 e successivi rinnovi;

- la Convenzione Quadro tra Ministero della Giustizia e CRUI del 27 maggio 2016;

- la Convenzione per il prestito bibliotecario tra l'Università degli Studi di Sassari e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del 27 febbraio 2017;

- la costituzione della Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari (CNUPP) in seno alla CRUI avvenuta il 9 aprile 2018;

- il Protocollo d'Intesa tra DAP e CNUPP dell'11 settembre 2019 e successivo rinnovo;

- Le Linee Guida sui percorsi di studio universitario delle persone in esecuzione penale e sulle modalità di collaborazione tra le Università, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i Provveditorati regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e gli Istituti Penitenziari, sottoscritte il 15 ottobre 2021 tra DAP e CNUPP;

- il Protocollo d'Intesa tra DGMC e CNUPP del 23 marzo 2022;

- l'Accordo Quadro di Collaborazione tra DAP, DGMC e CNUPP del 27 ottobre 2022.

Tutto ciò premesso, considerando la premessa parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione, le Parti indicate in epigrafe

Articolo 1

Finalità

1. Le Parti intendono proseguire l'esperienza avviata con la stipulazione dei Protocolli d'Intesa del 19 maggio 2004, del 26 marzo 2014 e del 30 settembre 2020, istituendo e promuovendo il "Polo Universitario Penitenziario" dell'Università degli Studi di Sassari (d'ora innanzi PUP-Uniss) quale **sistema integrato di coordinamento** delle attività volte a consentire ai detenuti e agli internati negli Istituti penitenziari afferenti ai Protocolli d'Intesa e ai soggetti sottoposti ad altri provvedimenti penali dell'Autorità Giudiziaria il conseguimento di titoli di studio di livello universitario, secondo le modalità indicate nel presente Accordo.

2. Per gli scopi e finalità del presente accordo, in un'ottica di coordinamento e miglioramento dell'efficienza amministrativa e istituzionale del PUP-Uniss, si ritiene opportuno passare da una struttura quadrilaterale (Uniss, PRAP, UIEPE e CGM) ad una multilaterale, che esalti le competenze dei diversi soggetti firmatari nel contesto di un **network sinergico** e porti alla costituzione di una **rete di servizi integrati**.

3. Il PUP-Uniss si configura pertanto principalmente come un'infrastruttura immateriale del territorio, che si qualifica per i servizi di qualità che eroga, derivanti dall'interazione istituzionale e amministrativa tra i diversi Enti firmatari.

4. Alle attività del PUP-Uniss gli Enti firmatari dedicheranno **strutture, risorse e professionalità** secondo quanto di seguito indicato e secondo le ulteriori decisioni che i rispettivi organi adotteranno congiuntamente di volta in volta.

5. Gli Enti firmatari s'impegnano ad adottare ogni atto finalizzato al **coinvolgimento**, nelle attività di cui al presente Accordo, delle istituzioni presenti sul territorio, ivi compreso il volontariato.

6. Gli Enti firmatari s'impegnano a favorire l'adesione all'Accordo di ogni altro ente per gli **Studi Superiori** attivo nella Regione Sardegna.

Articolo 2

Destinatari

1. Sono destinatari delle attività formative, degli impegni, delle opportunità e risorse di cui al presente accordo i **detenuti**, italiani e stranieri, presenti negli Istituti penitenziari afferenti al presente Protocollo d'Intesa e/o gli imputati **e/o condannati sottoposti a misure e sanzioni di comunità** in carico all'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UDEPE) di Sassari e all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (ULEPE) di Nuoro, che in possesso dei requisiti previsti dalla legge, intendano immatricolarsi o siano iscritti a corsi universitari, secondo le modalità previste nel presente Accordo.

2. Hanno diritto all'iscrizione e al sostegno per lo svolgimento del percorso di studi **tutti i detenuti e le detenute** che ne facciano richiesta, indipendentemente dalla loro collocazione nei diversi circuiti penitenziari e dalla loro sottoposizione a specifici regimi detentivi.

3. In relazione agli **stranieri privi di permesso di soggiorno**, la presenza in Italia per l'esecuzione della pena deve considerarsi come presenza legale, e quindi dà titolo all'iscrizione all'Università, purché il periodo di detenzione sia uguale o superiore alla durata legale del corso di studi al quale il detenuto intende iscriversi.

4. Sono altresì destinatari e fruiranno delle condizioni di sostegno previste per i detenuti e le detenute, coloro che accedano a misure e sanzioni di comunità i cui programmi, concordati tra Direzione del carcere, UEPE e responsabili universitari, nonché approvati dalla Magistratura di Sorveglianza, contengano l'impegno alla prosecuzione e al completamento dei cicli di studio intrapresi.

5. Hanno uguale diritto all'iscrizione e al sostegno per lo svolgimento del percorso di studi tutti gli imputati o condannati sottoposti a **misure e sanzioni di comunità, dallo stato di libertà**, in carico all'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UDEPE) di Sassari e all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (ULEPE) di Nuoro.

6. Sono destinatari delle attività formative di cui al presente Accordo anche i cosiddetti **“giovani adulti”** infra venticinquenni, detenuti presso l'IPM Quartucciu, o in esecuzione penale esterna presso altre sedi istituzionali afferenti al, o convenzionate col, CGM Cagliari.

7. A tutti i destinatari sopra menzionati che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, intendano immatricolarsi o siano già iscritti a corsi universitari, è offerta l'opportunità **d'iscrizione a tutti i Corsi di laurea** (triennali, magistrali e a ciclo unico) e – ove ricorrano le condizioni d'accesso – alla formazione superiore (Master, Dottorati) attivati dall'Università di Sassari, rispettandone gli interessi di studio e formazione, con il solo limite di quelli che richiedono condizioni strutturali che non si possono realizzare in ambito carcerario (a titolo puramente esemplificativo: laboratori altamente specializzati o tirocini in servizi o strutture esterne).

Articolo 3

Sedi

1. Per i soggetti detenuti le attività di cui al presente Accordo di collaborazione si svolgono presso gli **Istituti di pena** afferenti al PUP - Uniss: a) Casa di Reclusione di Alghero; b) Casa Circondariale di Nuoro; c) Casa Circondariale di Sassari loc. Bancali; d) Casa di Reclusione di Tempio Pausania loc. Nuchis.

2. Per i soggetti in esecuzione di **misure e sanzioni di comunità** le suddette attività si svolgono presso l'Università degli Studi di Sassari.

3. Per i cosiddetti **“giovani adulti”** le attività didattiche si svolgono in strutture o sedi istituzionali concordate, caso per caso, con il CGM Cagliari e ricadenti nella giurisdizione degli Uffici Servizio Sociale Minorenni di Sassari, sezione distaccata di Olbia e sezione distaccata di Nuoro, e al Centro Diurno Polifunzionale di Sassari.

4. Nelle sedi in cui opera il PUP-Uniss gli Enti firmatari garantiranno la **logistica** necessaria al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente protocollo attraverso la stipula di **convenzioni** che regolamentino gli ingressi di docenti e tutor negli Istituti e le modalità di svolgimento delle attività didattiche per gli studenti detenuti, ivi compreso la consegna di materiale di studio sia esso in forma fisica (libri, dispense) che in forma digitale. Le convenzioni stipulate saranno necessariamente diversificate in base agli Istituti.

Articolo 4

Logistica e spazi

1. Presso le sedi indicate nel comma 1 del precedente articolo, il PRAP e le Direzioni degli Istituti penitenziari, nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione, e in attuazione delle Linee Guida sui percorsi di studio universitario delle persone in esecuzione penale e sulle modalità di collaborazione tra le Università, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i Provveditorati regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e gli Istituti Penitenziari, sottoscritte il 15 ottobre 2021 tra DAP e CNUPP, garantiranno la logistica necessaria al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo di collaborazione, mettendo a disposizione **adeguati locali adibiti esclusivamente alle attività di studio e didattica universitaria**, dotati di risorse informatiche e arredi adeguati alle esigenze di studio.

2. Le aule didattiche universitarie penitenziarie, compatibilmente con i limiti logistici di ciascuna sede, saranno realizzate in locali **prossimi alla biblioteca**, e, ove presenti, alle aule adibite ad

uso scolastico, onde promuovere il contatto e la socialità di studenti detenuti di ogni ordine e grado ed ottimizzare spazi, materiali di studio, risorse informatiche e risorse umane.

3. Gli Enti firmatari s'impegnano a reperire risorse aggiuntive per l'acquisto di **arredi, strumenti didattici, strumenti informatici** sia hardware che software da utilizzare nelle aule didattiche universitarie penitenziarie, che saranno concessi alle Direzioni penitenziarie interessate in comodato d'uso gratuito.

4. L'accesso alle aule didattiche universitarie penitenziarie e l'utilizzo dei suddetti arredi e strumenti didattici e informatici saranno a beneficio di tutti i detenuti iscritti a qualunque Università, nel rispetto e nell'applicazione dei **principi di condivisione e networking** promossi dalla CNUPP, cui il PUP-Uniss aderisce pienamente.

5. L'Università garantirà la presenza della **Segreteria del PUP-Uniss** presso l'Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti dell'Ateneo.

6. L'Università s'impegna altresì ad istituire uno **sportello specifico**, presso le Segreterie Studenti, riservato al **supporto amministrativo** e alla gestione delle carriere per gli Studenti con Esigenze Speciali, ai sensi del Titolo IV del Regolamento Carriere Studenti dell'Università di Sassari.

7. ERSU Sassari mette **a disposizione due alloggi universitari per gli studenti in esecuzione penale esterna**. Condizioni di fruizione degli alloggi sono: concessione dell'alloggio fino al termine dell'esecuzione della misura o sanzione di comunità ed eventualmente del periodo di assistenza post-penitenziaria, pari a mesi 6. Qualora i richiedenti idonei fossero più di due, sarà onere dell'Università stilare la graduatoria degli aventi diritto. A tali studenti potrà essere concessa anche la fruizione di pasti gratuiti nella misura di 280 pasti annui.

Articolo 5 **Organi**

A) Comitato d'indirizzo e coordinamento

1. È istituito il Comitato di Indirizzo e Coordinamento, composto da:

- a) Il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, o suo Delegato, con funzione di coordinamento del Comitato;
- b) un funzionario del PRAP che svolge funzioni di segretario del Comitato;
- c) i Direttori dei quattro Istituti penitenziari sedi di Polo Universitario;
- d) il Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari o suo Delegato;
- e) il Dirigente del Centro Giustizia Minorile di Cagliari o suo Delegato;
- f) il Rettore dell'Università di Sassari o suo Delegato;
- g) i Direttori dei dipartimenti universitari cui afferiscono gli studenti del Polo Universitario Penitenziario, o loro Delegati. Tali Delegati devono comunque far parte del Comitato didattico-organizzativo di Ateneo (vedi sotto);
- h) il Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Sassari (ERSU Sassari) o suo Delegato.

2. Il Comitato

- a) promuove l'azione integrata degli Enti firmatari per favorire il percorso universitario dei beneficiari;
- b) discute e decide gli orientamenti generali per lo sviluppo dell'intero progetto;
- c) assume le decisioni riguardanti l'integrazione delle risorse istituzionali degli Enti firmatari ed opera per il reperimento di altre risorse dal territorio;
- d) promuove iniziative volte al reperimento di fondi a sostegno delle attività del PUP-Uniss;

- e) promuove iniziative nei confronti dei Ministeri interessati;
- f) promuove iniziative nei confronti e nell'ambito della CNUPP;
- g) individua i componenti e nomina il Comitato Scientifico del PUP-Uniss entro 6 mesi dal suo insediamento;
- h) delibera su ogni altro problema che coinvolga l'insieme delle sedi e delle attività universitarie.

3. Il Coordinatore

- a) Il Coordinatore del Comitato d'Indirizzo è il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
- b) Egli può convocare, d'Intesa con gli altri Enti firmatari, rappresentanti di istituzioni, Enti o soggetti della rete sociale per affrontare specifiche tematiche all'ordine del giorno.

4. Il Comitato d'Indirizzo si riunisce:

- a) di norma due volte all'anno, una nel primo semestre accademico e una nel secondo semestre accademico. Le due riunioni saranno convocate dal Provveditore alternativamente una a Cagliari, nella sede del PRAP; l'altra a Sassari, nella sede dell'Università. Previo accordo tra gli Enti firmatari, il Provveditore può convocare la riunione in altra sede istituzionale, ivi incluse le sedi delle Direzioni Penitenziarie;
- b) delle due riunioni annuali, una sarà convocata tra il 1° settembre e la fine di ottobre, per valutare le immatricolazioni, le decisioni riguardanti l'integrazione delle risorse istituzionali degli Enti firmatari e la promozione di ogni utile iniziativa che favorisca l'informazione e il coinvolgimento di istituzioni, realtà sociali del territorio, cittadini;
- c) ulteriori riunioni saranno convocate ogni volta che sia richiesto dal Coordinatore o da ogni singolo componente per particolari e motivate problematiche, entro sessanta giorni dalla richiesta medesima.

5. Il Comitato individuerà, nella sua prima riunione, il nominativo, per ogni Istituto sede del Polo, di un soggetto incaricato dall'Università di Sassari che garantirà la sua presenza e il suo contributo all'interno del Gruppo di osservazione e di trattamento (GOT) allargato in ordine ai detenuti iscritti al PUP-Uniss nella veste di "Referente per gli studi universitari presso il Gruppo di Osservazione e Trattamento", di seguito indicato come referente per il GOT. I referenti per i GOT dovranno comunque essere selezionati tra i docenti facenti parte del Comitato didattico-organizzativo di Ateneo.

B) Comitato didattico-organizzativo di Ateneo

1. È istituito il Comitato didattico-organizzativo di Ateneo, coordinato dal Rettore o dal suo Delegato, e composto da:
- a) il Rettore o suo Delegato per il Polo Universitario Penitenziario;
 - b) i Referenti dei dipartimenti o dei corsi di laurea che abbiano iscritti studenti in regime di detenzione o sottoposti a misure e sanzioni di comunità;
 - c) il Responsabile dell'Ufficio Segreteria Studenti e Offerta formativa;
 - d) il Responsabile dell'Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti;
 - e) il Responsabile dell'Ufficio Comunicazione, Relazioni con il Pubblico e Rapporti Istituzionali;
 - f) il Responsabile del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
 - g) l'addetto amministrativo alla Segreteria del PUP-Uniss.

Possono altresì essere invitati alle riunioni del Comitato, ma partecipare senza diritto di voto:

- a) i Direttori degli Istituti penitenziari afferenti al Polo Universitario Penitenziario dell'Università di Sassari;
- b) i Responsabili dell'Area Educativa degli Istituti penitenziari afferenti al Polo Universitario Penitenziario dell'Università di Sassari;
- c) i Funzionari dei Servizi Minorili afferenti al CGM e/o dell'UEPE;
- d) i Funzionari dell'Ersu Sassari;
- e) i Rappresentanti delle Associazioni di volontariato che svolgono attività negli Istituti penitenziari a sostegno dei soggetti iscritti all'Università;
- f) i Garanti comunali, regionale e nazionale per le persone private della libertà;
- g) altri soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di formazione e reinserimento dei soggetti beneficiari delle attività formative di cui al presente Accordo.

2. Il Comitato viene convocato dal Rettore o dal suo Delegato e si riunisce di norma almeno due volte all'anno per:

- a) discutere e decidere gli aspetti riguardanti lo sviluppo del progetto didattico;
- b) assumere tutte le decisioni necessarie per il buon funzionamento dei programmi didattici;
- c) promuovere le iniziative necessarie per l'integrazione tra il personale dell'Università, quello dell'Amministrazione penitenziaria e quello delle altre istituzioni coinvolte;
- d) proporre la costituzione di gruppi di lavoro integrati su specifici programmi o problemi e valutarne gli obiettivi e la praticabilità;
- e) valutare l'andamento del progetto complessivo, predisponendo, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sintetica annuale.

3. Il Comitato si riunisce altresì almeno una volta l'anno, tra il 1° settembre e la fine di ottobre, per le immatricolazioni e per le decisioni riguardanti l'integrazione delle risorse istituzionali dell'Università con quelle degli altri Enti coinvolti nel Polo Universitario Penitenziario, nonché ogni volta che sia necessario per particolari problematiche rappresentate dai coordinatori o da uno dei suoi componenti.

4. Il Rettore, o il suo Delegato, cura l'attuazione delle decisioni assunte dal Comitato e garantisce il regolare svolgimento degli studi universitari dei soggetti iscritti, nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione.

C) Comitato Scientifico

1. È istituito il Comitato Scientifico del PUP-Uniss, composto da figure di alto spessore scientifico e/o istituzionale, proposti come segue:

- a) due componenti proposti dal PRAP;
- b) due componenti proposti dall'Università di Sassari;
- c) un componente proposto da ciascuno degli altri Enti firmatari.

2. Il Comitato Scientifico:

- a) viene nominato dal Comitato d'Indirizzo e Coordinamento del PUP-Uniss entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo;
- b) dura in carica due anni;
- c) i componenti non possono svolgere più di due mandati consecutivi;
- d) essi prestano la loro opera a titolo gratuito;
- e) individuerà, nella sua prima riunione, il nominativo del coordinatore e del Segretario, che avranno durata biennale, coincidente col mandato del Comitato stesso;

- f) si riunisce almeno una volta all'anno;
- g) ha la funzione di fornire agli altri Organi del PUP-Uniss un supporto di alto livello scientifico e istituzionale, favorendo i contatti tra il PUP-Uniss e le istituzioni regionali, nazionali ed europee in materia di esecuzione penale e diritto allo studio;
- h) promuove altresì le attività e l'immagine del PUP-Uniss presso istituzioni e fondazioni quali possibili finanziatori delle attività del PUP-Uniss.

Articolo 6

Accesso e inserimento nel Polo Universitario Penitenziario dell'Università di Sassari

1. Hanno diritto ad accedere ai servizi del PUP-Uniss tutte le persone che, al momento dell'iscrizione all'Università di Sassari, o durante il percorso di studi nel medesimo ateneo, abbiano una **qualunque limitazione della libertà personale** dovuta a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

2. **L'accesso agli studi universitari è libero**, non può essere sottoposto all'autorizzazione preventiva di alcuna Autorità e avviene su richiesta delle persone private della libertà personale in possesso dei titoli necessari per potersi immatricolare in qualunque Università pubblica italiana e secondo le norme contenute nello statuto e nei regolamenti dell'Università di Sassari.

3. Nelle strutture penitenziarie afferenti al PUP Uniss saranno organizzati i necessari incontri con i maturandi e i diplomati, al fine di **orientamento**, normalmente nei mesi di maggio-giugno di ogni anno, ai quali possono seguire, sulla base di specifiche esigenze e/o richieste, ulteriori colloqui di orientamento individuali o di gruppo.

4. L'accesso dei soggetti sottoposti a privazione della libertà personale al PUP-Uniss avviene su richiesta delle persone in esecuzione penale che abbiano i titoli per iscriversi all'Università: la **domanda di accesso al PUP-Uniss** va di norma presentata dagli interessati entro il 30 settembre di ogni anno. Le domande saranno raccolte dai funzionari giuridico pedagogici degli istituti penitenziari per i ristretti, dai funzionari del servizio sociale dell'UEPE per le persone sottoposte a misure e sanzioni di comunità, dai funzionari dei Servizi Minorili della Giustizia per i "giovani adulti" che ricadano sotto la giurisdizione del CGM ed inviate al Rettore dell'Università, e, per quanto concerne i detenuti, per conoscenza al Provveditore del PRAP, nel più breve tempo possibile.

5. Successivamente alla richiesta degli interessati, seguiranno, nei mesi di luglio-settembre di ogni anno, dei **colloqui di orientamento individuale** nell'Istituto penitenziario dove è associato il detenuto, o presso gli uffici UEPE coinvolti o CGM. Al colloquio prendono parte: i) il funzionario GP (o il funzionario dell'UEPE di riferimento o il funzionario dei Servizi Minorili afferenti al CGM); ii) il docente Referente del Dipartimento o del Corso di laurea cui il detenuto intenderebbe iscriversi; iii) il docente referente presso il GOT. Il colloquio è teso in primo luogo a valutare l'effettiva motivazione e consapevolezza del soggetto e la realistica compatibilità dei suoi progetti universitari con la posizione giuridica e il percorso trattamentale e penitenziario. Nel colloquio si valuteranno la percorribilità del curriculum del corso di studi in relazione alla condizione limitativa della libertà personale del singolo richiedente, gli eventuali debiti formativi e le modalità del loro superamento, la concreta esperibilità dei tirocini curriculari, nonché le possibili opzioni alternative a fronte di percorsi a numero programmato; verrà altresì fornita ogni necessaria informazione.

6. Al termine del colloquio, a seconda del richiedente, il funzionario dell'Amm.ne Penitenziaria o il funzionario dell'UEPE o dei Servizi Minorili afferenti al CGM, e il docente Referente predisporranno **breve nota sintetica** che invieranno al Rettore dell'Università e al Provveditore (o al Direttore del UEPE o del Servizio Minorile afferente al CGM) nel più breve tempo possibile, altrettanto farà il docente referente presso il GOT.

7. Ricevute le relazioni successive al colloquio, il **Comitato d'Indirizzo e Coordinamento** valuta entro il 30 ottobre di ogni anno l'istanza di ammissione in ordine alla posizione giuridica e alla durata della pena, la congruenza tra il piano di studi prospettato e il programma di trattamento del

singolo soggetto. In caso di esito positivo sarà predisposto l'accesso del richiedente al PUP-Uniss.

8. In caso di esito negativo ciò non potrà precludere in alcun modo il **diritto del richiedente di iscriversi all'Università**, ma limiterà il PUP-Uniss nell'erogare i servizi speciali previsti per gli studenti in regime di restrizione della libertà personale.

9. L'accesso al PUP potrà essere suggellato, senza forzature per il richiedente, dalla sua libera adesione ad un **patto trattamentale** che includa esplicitamente il percorso di studi universitari.

10. **L'immatricolazione** o l'iscrizione a corsi di studio attivati dall'Università di Sassari avverrà secondo le procedure e alle condizioni vigenti presso l'Ateneo, ai sensi del Regolamento Carriere Studenti vigente: gli studenti in regime di detenzione o sottoposti a misure e sanzioni di comunità saranno annoverati tra gli studenti con esigenze speciali (SES), e il PUP-Uniss offrirà attività di **supporto amministrativo alle immatricolazioni** negli Istituti penitenziari di norma nei mesi di ottobre e novembre di ogni anno.

11. Per i **corsi di laurea ad accesso programmato** per i quali è prevista una prova di accesso, normalmente entro il mese di settembre di ogni anno, potranno essere attivate modalità di supporto previste per gli studenti SES, e comunque sulla base delle delibere dei vari corsi di laurea. Per questi corsi, le tempistiche sopra riportate andranno anticipate mediamente di 1 mese.

12. L'Università di Sassari stabilisce l'importo e le modalità di pagamento delle **tasse di iscrizione**, impegnandosi a garantire agli studenti afferenti al PUP-Uniss un **regime di tassazione equo** e commisurato alle condizioni economiche di chi si trova in regime di detenzione o sottoposto a misure e sanzioni di comunità, definendo una tassa minima e impegnandosi ad eliminare le tasse accessorie (di trasferimento, di laurea, ecc.), fatte salve le imposte di bollo e la tassa dovuta all'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU Sassari).

13. L'Università di Sassari esonera totalmente dal pagamento del contributo unico di iscrizione gli iscritti al PUP ammessi al **patrocinio a spese dello Stato** (anche se non presentano ISEE, facendo fede i documenti per la concessione del patrocinio gratuito). In tal caso, fatti salvi i requisiti di merito per gli anni successivi al primo, gli studenti sono tenuti al solo versamento dell'imposta di bollo e della tassa per l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU Sassari).

14. **L'iscrizione agli anni successivi**, il passaggio ad altri corsi di studio, la sospensione temporanea della carriera, la rinuncia agli studi e il trasferimento ad altra Università avvengono secondo le modalità previste dal Regolamento Carriere Studenti di Ateneo e dai Manifesti degli studi dei singoli Corsi di laurea.

Articolo 7

Permanenza nel Polo Universitario Penitenziario dell'Università di Sassari

1. La permanenza degli studenti nel PUP-Uniss è legata al raggiungimento di **risultati nel percorso di studio**, quantificati in crediti formativi universitari (CFU), e terrà conto delle valutazioni formulate in ordine al programma di trattamento individualizzato dal Gruppo di Osservazione e Trattamento allargato (GOT) o del programma personalizzato stilato dall'UEPE di riferimento o dal Servizio Minorile afferente al CGM.

2. In linea generale, si considera come condizione per la permanenza nel PUP-Uniss l'acquisizione di almeno **15 CFU all'anno**, salvo diversa valutazione del Delegato del Rettore, che acquisisce il parere del Comitato didattico-organizzativo. I crediti d'acquisire anno per anno sono indicati nel piano di studi individuale.

3. Resta fermo che, ove vengano meno le condizioni per la permanenza nel Polo Universitario Penitenziario, la **carriera dello studente presso l'Università** di Sassari resterà attiva secondo i criteri e le normative vigenti presso l'Ateneo.

4. Lo status di appartenenza al Polo Universitario Penitenziario viene mantenuto, ai fini delle agevolazioni previste, dagli studenti detenuti che, durante il percorso di studi, accedano alle misure e sanzioni di comunità.

5. Lo status di appartenenza al Polo Universitario Penitenziario viene mantenuto, **dopo il fine pena**, ai fini delle agevolazioni compatibili con lo stato di libertà, fino alla conclusione regolare (in corso) del corso di studio, con possibilità di estensione, previa autorizzazione del Rettore o del suo Delegato, fino ad un anno fuori corso per i corsi di laurea magistrale e due anni fuori corso per i corsi di laurea triennale e a ciclo unico.

6. I **cambiamenti di corso** avvengono secondo le normali procedure dell'Università di Sassari.

Articolo 8

Attività didattiche negli istituti penitenziari e ruolo dei docenti

1. L'attività didattica in contesto penitenziario svolta dai docenti dell'Università di Sassari rientra nei **doveri istituzionali** stabiliti e definiti dal DR. n. 1820 prot. n. 19025 del 01.08.2016 e successive modifiche. Tale attività include la didattica frontale in presenza o a distanza, lo svolgimento degli esami di profitto, i colloqui per orientamento, tutoraggio, supporto per la preparazione di esami, elaborati, tesi di laurea, attività seminariali.

2. I **Docenti** delle singole materie cercheranno d'incontrare gli studenti detenuti o sottoposti a esecuzione penale esterna non meno di tre volte prima dell'esame: una prima volta per consegnare e presentare il programma e il materiale di studio; una seconda volta per una verifica intermedia; una terza volta per una verifica finale (questa può anche coincidere con l'esame). Su richiesta dello studente, sulla base della disponibilità dei singoli docenti, potranno essere possibili altri incontri o colloqui a distanza, in numero indefinito, da concordare di volta in volta con la Direzione penitenziaria competente.

3. **L'Università garantirà la didattica per tutti i corsi di studio attivati**, compatibilmente con le risorse logistiche offerte dai singoli Istituti penitenziari, adottando metodiche formative flessibili, fermi restando i limiti e le condizioni indicate nei successivi articoli.

4. Gli Enti firmatari riconoscono il **carattere innovativo della didattica universitaria in carcere** e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-professionale e della relazione tra studenti e docenti. Nello svolgimento di queste attività si attribuisce particolare rilievo allo sviluppo e al mantenimento delle **relazioni interpersonali** tra studenti, da una parte, e docenti, tutor e volontari dall'altra.

5. Le **modalità didattiche a distanza** dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite nell'Allegato I (Regolamento per l'accesso alle risorse informatiche per gli utenti detenuti iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Sassari) e nelle convenzioni locali previste all'art. 3 del presente Accordo.

6. Le **attività didattiche in presenza** si articolano in lezioni di gruppo e/o lezioni individuali e/o attività didattiche assistite da tutor e/o studio con il sostegno di volontari.

7. Sono incoraggiate le **attività didattiche miste**, ovvero lezioni, seminari, laboratori svolti in contesto penitenziario ai quali prendano parte docenti, studenti detenuti e studenti non detenuti.

Articolo 9

Tutoraggio

1. Le **attività di tutoraggio** si suddividono in: i) tutoraggio istituzionale; ii) tutoraggio senior; iii) tutoraggio junior; iv) tutoraggio volontario.

2. Il **tutoraggio istituzionale** è erogato dai Docenti delle singole materie, che erogano attività di tutoraggio che rientrano nei doveri didattici del personale docente dell'Università.

3. Il **tutoraggio senior** è fornito da laureati selezionati con bandi ad evidenza pubblica, retribuiti su fondi specifici, qualora disponibili, reperiti e messi a disposizione dagli Enti firmatari.

4. Il **tutoraggio junior** è fornito da studenti dei corsi di laurea triennali o magistrali che svolgono una parte del loro tirocinio formativo negli istituti penitenziari, negli Uffici di Esecuzione Pe-

nale Esterna o in sedi afferenti al CGM. È possibile attivarlo mediante stipula di apposita convenzione tra Direzioni penitenziarie, Direzioni UEPE, CGM e Università di Sassari (vedi art. 12).

5. Il **tutoraggio volontario** è erogato da volontari adeguatamente qualificati individuati dal Delegato del Rettore e dai referenti di Dipartimento o di Corso di laurea, in accordo con i Direttori degli II.PP. ed i Funzionari giuridico pedagogici, nonché con i Direttori degli UEPE e dei Servizi Minorili afferenti al CGM interessati.

6. I **tutor** hanno il compito di fornire, in accordo con i Docenti referenti e i Funzionari GP dei diversi Istituti penitenziari sede del PUP-Uniss e i Funzionari del Servizio Minorile afferente al CGM e UEPE coinvolti, supporto per la definizione e la realizzazione del piano di studio, attività inerenti al sostegno e alla facilitazione delle pratiche amministrative, il reperimento del materiale di studio, il contatto con i docenti, un eventuale supporto didattico in accordo con i docenti dei corsi di laurea.

7. **L'ingresso dei tutor** dell'Università negli Istituti Penitenziari e i colloqui a distanza con gli studenti in regime di detenzione sono subordinati all'autorizzazione rilasciata dal competente Tribunale/Magistrato di Sorveglianza, che riceve dalla Direzione Penitenziaria interessata un'istanza presentata dall'Università, corredata dalle informazioni relative all'attività di tutoraggio e dai dati anagrafici e documento d'identità dei tutor da autorizzare all'ingresso e/o al colloquio a distanza. Tali dati e documenti saranno trattati dall'Università e dall'Amministrazione Penitenziaria nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy (vedasi successivo art. 17).

Articolo 10

Accesso ai materiali di studio, servizi bibliotecari e strumenti informatici nel contesto penitenziario

1. Gli Enti firmatari s'impegnano ad agevolare e favorire l'accesso degli studenti in regime di detenzione, o sottoposti ad altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, di ogni ordine e grado, ai **materiali e strumenti di studio**, in modo tale da rendere minime le differenze con gli studenti non detenuti, ferme restando le limitazioni necessarie dovute al rispetto delle condizioni di sicurezza.

2. In tutti i circuiti è agevolato **l'accesso ai libri di testo**, purché con copertina morbida e intonsi. A tale scopo, ERSU Sassari conferma il proprio impegno a sostenere finanziariamente l'acquisto dei testi secondo le modalità precisate nell'All. II (Ruolo, compiti e servizi offerti dall'ERSU di Sassari a favore degli studenti detenuti o sottoposti ad altro provvedimento dell'autorità giudiziaria iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Sassari), che costituisce parte integrante del presente Protocollo.

3. L'All. II disciplina le modalità di **sostegno finanziario da parte di ERSU Sassari** per l'acquisto di libri e altri materiali di studio per gli utenti iscritti ai corsi di laurea dell'Ateneo e sostituisce, inglobandola in toto, la Convenzione tra ERSU Sassari e Uniss scaduta il 31 dicembre 2023.

4. Nei circuiti di Media e Alta Sicurezza è altresì possibile fornire materiali di studio sotto forma di **dispense cartacee**, non ammesse invece nelle sezioni a regime detentivo ex art. 41bis O.P.

5. Gli studenti detenuti afferenti ai circuiti di media e alta sicurezza (esclusi i sottoposti al regime ex art. 41bis O.P.) potranno fruire inoltre del **servizio di prestito bibliotecario con delega**, secondo quanto specificato nell'All. III (Regolamento per il servizio di prestito e fornitura di documenti per gli utenti detenuti iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Sassari), che costituisce parte integrante del presente Protocollo.

6. I libri di studio potranno anche essere trasferiti dalle biblioteche universitarie alle biblioteche penitenziarie mediante il **servizio di prestito esterno** erogato dal Sistema Bibliotecario di Ateneo, secondo quanto specificato nell'All. III.

7. L'All. III disciplina il **servizio di prestito e fornitura di documenti per gli utenti detenuti** iscritti ai corsi di laurea dell'Ateneo.

8. Al fine di agevolare i contatti tra studenti detenuti e docenti o tutor, per l'effettuazione di

lezioni, esami, incontri per la preparazione di prove e di tesi si ricorrerà anche all'utilizzo dei **collegamenti a distanza**.

9. Sulla base dell'art. 18 l. 354/1975 e della circolare DAP del 2/11/2015 (Possibilità di accesso a Internet da parte dei detenuti), gli Enti firmatari, e in particolare Uniss e PRAP, si impegnano a rendere possibile agli studenti detenuti afferenti ai circuiti di media e alta sicurezza (esclusi i sottoposti al regime ex art. 41bis O.P.) l'accesso, in forma controllata e garantita, alle **risorse informatiche offerte dall'Università** sul sito www.uniss.it ed eventuali altri siti web istituzionali (che verranno formalmente definiti dal Comitato d'Indirizzo e Coordinamento), per reperire informazioni sui corsi di studio e sui programmi degli insegnamenti e soprattutto per garantire accesso diretto e immediato alla "carriera" studente, per la fruizione di eventuali insegnamenti a distanza e delle varie forme di didattica on-line, accesso a risorse bibliografiche utili allo studio e alle tesi. L'accesso ad internet sarà limitato ad un numero essenziale di siti istituzionali, secondo il modello della "white list" precisato nell'All. I che costituisce parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 11

Esami di profitto e di laurea in contesto penitenziario

1. Gli **esami di profitto** si svolgono secondo quanto stabilito dall'Università, si tengono o in sede universitaria o presso gli Istituti penitenziari, sulla base del regime di detenzione dello studente, e vengono registrati nel dossier personale dello studente nel più breve tempo possibile dopo lo svolgimento dell'esame, mediante **procedura VOL** (verbalizzazione online).

2. Gli studenti in regime di detenzione possono accedere a tutte le tipologie di appelli di esame cui accedono gli studenti ordinari, sostenendo esami di profitto nell'ambito di **appelli ordinari, speciali e riservati**.

3. Per gli **appelli ordinari e speciali**, se lo studente non può raggiungere la sede universitaria, e data l'impossibilità della commissione di spostarsi dalla sede universitaria, se l'esame è orale può avvenire mediante **videoconferenza** nella stessa data d'inizio dell'appello; in alternativa i componenti della commissione possono recarsi nell'istituto penitenziario in cui è ristretto il candidato nei giorni immediatamente successivi alla data ufficiale d'inizio dell'appello. Se l'esame è scritto può essere somministrato nella sede penitenziaria nella stessa data e ora dell'appello ufficiale, da personale Uniss o da personale dell'Amministrazione Penitenziaria che volontariamente si rende disponibile, purché delegato dalla commissione d'esame: il test scritto andrà immediatamente recapitato alla commissione per la correzione.

4. Gli **appelli riservati**, come avviene per tutti gli studenti in particolari situazioni (SES, laureandi, etc.), possono svolgersi anch'essi in modalità scritta o orale, a seconda della materia, e gli esami orali in presenza o a distanza tramite videoconferenza. La sede d'esame può essere fissata nell'Istituto penitenziario.

5. In tutti i casi le **prove scritte** possono essere somministrate agli studenti, oltre che dai componenti della commissione, anche da altro personale Uniss (docenti, amministrativi, tutor) o da personale dell'Amm.ne Penitenziaria o del DGMC che volontariamente si rende disponibile, purché delegato dalla commissione d'esame, che effettuerà la correzione nel più breve tempo possibile dopo lo svolgimento della prova.

6. **L'esame di laurea** si svolge o in sede universitaria o presso l'Istituto penitenziario, in presenza o in videoconferenza, sulla base delle condizioni giuridiche dello studente e ferme restando le eventuali necessarie autorizzazioni previste dalla normativa penitenziaria.

Articolo 12

Tirocini

1. Gli Enti firmatari s'impegnano ad incoraggiare e a facilitare i **tirocini curricolari in ambito penitenziario o presso i Servizi del DGMC**, da attivarsi previa stipula di apposita convenzione tra le parti (All. IV - Convenzione per tirocini curricolari), che costituisce parte integrante del presente protocollo.

2. Ai sensi dell'All. IV, i tirocini formativi saranno fruibili sia da studenti in regime di privazione della libertà personale a diverso titolo, sia da studenti non sottoposti a tali restrizioni, che così potranno svolgere eventuali compiti da **tutor "junior"** (vedi art. 9.4) nei confronti dei loro colleghi.

3. Lo studente che svolgerà il tirocinio formativo nelle sedi di cui al comma 1., a prescindere dal suo stato detentivo o libero, avrà un **tutor aziendale/dell'Ente** (un funzionario dell'Amm.ne Penitenziaria o DGMC) e un **tutor accademico** (docente dell'Università di Sassari).

4. Le parti coinvolte concorderanno sia gli obiettivi e finalità da conseguire, sia i contenuti e le attività da realizzare nell'ambito del tirocinio.

Articolo 13

Accesso agli Istituti penitenziari

1. **L'accesso dei docenti e degli operatori** negli Istituti penitenziari di cui all'art. 3 costituisce un requisito essenziale, caratterizzante la missione specifica del PUP-Uniss. L'accesso agli Istituti del personale impegnato nel PUP-Uniss, dei docenti, del personale amministrativo e dei tutor deve essere garantito e facilitato, nel rispetto delle norme vigenti e in attuazione delle Linee Guida sui percorsi di studio universitario delle persone in esecuzione penale e sulle modalità di collaborazione tra le Università, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i Provveditorati regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e gli Istituti Penitenziari, sottoscritte il 15 ottobre 2021 tra DAP e CNUUP.

2. **L'ingresso dei docenti e tutor** dell'Università negli Istituti Penitenziari e i colloqui a distanza con gli studenti in regime di detenzione, sono subordinati all'autorizzazione rilasciata dal competente Tribunale/Magistrato di Sorveglianza, che riceve dalla Direzione Penitenziaria interessata un'istanza presentata dall'Università, corredata dalle informazioni relative all'attività didattica e dai dati anagrafici e documento d'identità dei docenti da autorizzare all'ingresso e/o al colloquio a distanza. Tali dati e documenti saranno trattati dall'Università e dall'Amministrazione Penitenziaria nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy (vedasi successivo art. 17).

3. Per l'accesso agli Istituti penitenziari dei **componenti del Comitato d'indirizzo e coordinamento, del Comitato didattico-organizzativo e del Comitato scientifico**, non appartenenti all'Amm.ne Penitenziaria, verrà richiesta al Magistrato di Sorveglianza, per il tramite delle Direzioni degli istituti sedi del Polo, apposita autorizzazione all'entrata in vigore del presente protocollo.

4. Gli Enti di afferenza dei componenti del Comitato d'indirizzo e coordinamento, del Comitato didattico-organizzativo e del Comitato scientifico, non appartenenti all'Amm.ne Penitenziaria, avranno cura di comunicare alle Direzioni penitenziarie coinvolte i dati anagrafici di eventuali **nuovi componenti dei tre Comitati** del PUP-Uniss.

5. Le Direzioni penitenziarie si impegnano ad inviare al competente Magistrato di Sorveglianza le **richieste di accesso negli istituti** del personale universitario, dei tutor e dei volontari, presentate dagli Enti firmatari, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione.

Articolo 14

Comunicazione e lavoro condiviso

1. Gli Enti firmatari s'impegnano a favorire e prediligere, nelle comunicazioni tra loro fi-

nalizzate alla gestione ordinaria delle attività del PUP-Uniss, le **vie brevi e immediate, tramite e-mail e via PEC** (solo per le procedure che necessitano tracciabilità), rinunciando ove possibile alle comunicazioni cartacee e comunque limitando al massimo le modalità che determinino un eccessivo allungamento dei tempi di ricezione e risposta, con conseguente rallentamento dei percorsi di studio dei beneficiari.

2. Tra staff degli Istituti penitenziari (in particolare i funzionari delle aree educative), degli UEPE (in particolare i funzionari di servizio sociale che hanno in carico lo studente), dei Servizi Minorili afferenti al CGM e responsabili dell'Università (in particolare Delegato del Rettore e docenti referenti), nel pieno rispetto della riservatezza e del segreto d'ufficio, è curato ogni opportuno **scambio di informazioni** sui singoli studenti in stato di privazione della libertà personale, intra o extra muraria. In particolare: a) da parte dello staff penitenziario o del DGMC saranno fornite ai responsabili di Ateneo le informazioni necessarie alla programmazione dei percorsi universitari, gli ipotizzabili tempi di permanenza in istituto, le opportunità di accesso a misure alternative, ecc.; b) dai responsabili universitari saranno fornite, su richiesta, le informazioni sull'andamento dei percorsi di studio (corsi intrapresi, esami sostenuti, prospettive di conclusione, ecc.) utili alla valutazione dei percorsi trattamentali dei detenuti, con particolare riferimento alla predisposizione di programmi che definiscano opportunità di uscita dalla condizione detentiva, o dei soggetti sottoposti a misure e sanzioni di comunità.

3. In merito alle comunicazioni, gli Enti firmatari s'impegnano ad adottare adeguate misure di sicurezza per la riservatezza dei dati personali (vedasi successivo art. 17).

4. La **comunicazione istituzionale** sulle attività del PUP-Uniss è garantita dall'Università mediante la pagina web <https://www.uniss.it/polo-penitenziario>.

5. Per le finalità del presente protocollo gli Enti firmatari assicurano ai propri dipendenti la possibilità di spostarsi per i fini di cui al presente protocollo medesimo, nelle sedi di lavoro dislocate presso gli uffici degli enti firmatari, ferma restando la necessità di rilasciare apposita autorizzazione allo spostamento del personale ove previsto dalla normativa degli Enti firmatari. Pertanto, saranno agevolati e facilitati gli spostamenti del personale universitario verso le sedi dell'Amm.ne penitenziaria (istituti, PRAP) o del DGMC (Uffici EPE, Servizi Minorili afferenti al CGM) e viceversa per incontri di formazione, verifica e programmazione, nonché per attività dirette all'utenza studentesca.

6. Il tempo trascorso dal personale degli Enti firmatari presso le sedi degli altri Enti sarà a tutti gli effetti computato **nell'orario di lavoro** e disciplinato secondo le previsioni contrattuali specifiche vigenti negli enti firmatari medesimi (Trattamento di missione e simili).

7. L'autorizzazione e le modalità di svolgimento delle **missioni dei dipendenti** sono regolate dagli statuti e regolamenti dei vari Enti firmatari.

8. Gli eventuali oneri derivanti da **rimborsi di missione e coperture assicurative** sono a carico di ogni Ente firmatario per i propri dipendenti.

Articolo 15

Impegni degli Enti firmatari

1. Il **PRAP** si impegna a:

a) favorire con ogni necessaria iniziativa il **consolidamento** dell'esperienza del PUP-Uniss e il suo ulteriore sviluppo, in attuazione delle Linee Guida sui percorsi di studio universitario delle persone in esecuzione penale e sulle modalità di collaborazione tra le Università, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i Provveditorati regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e gli Istituti Penitenziari, sottoscritte il 15 ottobre 2021 tra DAP e CNUPP;

b) curare un **interpello annuale** presso gli istituti penitenziari nazionali, dando notizia delle opportunità offerte dal PUP-Uniss e raccogliendo eventuali manifestazioni di interesse da parte di soggetti in esecuzione penale;

c) sensibilizzare le Direzioni a predisporre **strutture e locali adeguati** alla permanenza degli studenti universitari e per lo svolgimento delle attività didattiche, locali di cui va curato, anche con la collaborazione degli stessi detenuti, il comfort ambientale (colori, arredi, materiali, attrezzature, benessere acustico e luminoso);

d) sensibilizzare le Direzioni in modo che i detenuti studenti abbiano a disposizione **biblioteche e locali adatti alle attività didattiche** e di studio, nonché la possibilità di utilizzare strumenti informatici e di ricevere con continuità il supporto di docenti, tutor e funzionari dell'Università, nei limiti dei requisiti di sicurezza di ogni istituto penitenziario;

e) stimolare le Direzioni interessate a consentire, nel quotidiano svolgimento delle attività didattiche universitarie, agli studenti detenuti di tenere presso i locali comuni o presso i locali di pernottamento **libri, fotocopie o altro materiale didattico**, conformemente a quanto previsto dall'art. 44 del DPR 230/2000, ivi incluse calcolatrici e altri strumenti specifici per le diverse materie;

f) invitare le Direzioni interessate a garantire che l'organizzazione interna delle attività universitarie sia tale da favorire, anche nei tempi, l'attività di studio, senza ostacolare la fruizione di **altre opportunità trattamentali** cui il detenuto studente abbia diritto. La collocazione in un istituto sede del PUP non deve essere di per sé motivo di limitazioni all'accesso ad altre opportunità ricreative, culturali, sportive e lavorative;

g) favorire la disponibilità e l'accesso a laboratori, aree verdi, palestre, campi sportivi all'esterno e agli archivi degli Istituti per **tirocini e attività formative** agli iscritti all'Università, sempre che non vi ostino esigenze logistiche, trattamentali, di sicurezza;

h) compatibilmente con le risorse logistiche di ogni istituto e fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 della L.354/75 e dall'art. 31 del DPR 230/00, favorire per i detenuti iscritti all'Università – siano essi in Sezioni apposite o in Sezioni comuni - la più **idonea sistemazione** ossia «in camere o reparti adeguati» (come prevede l'art. 44 del DPR n. 230/2000), se possibile insieme ad altri che svolgano le stesse attività di studio;

i) favorire, per chi segue un percorso di studi universitari, la **continuità di permanenza** nell'Istituto fino al compimento dello stesso percorso, impegnandosi, per quanto di propria competenza, ad evitare i trasferimenti non assolutamente indispensabili;

j) informare entro 15 giorni i responsabili dell'Ateneo dell'avvenuto **trasferimento** e della nuova destinazione di un detenuto iscritto all'Università, onde permettere al personale accademico di valutare con lo studente trasferito tutte le possibili iniziative volte a favorire la continuità nello studio o rimanendo iscritto nella stessa Università (in caso di percorso avanzato e in fase di conclusione) o attraverso il passaggio ad altro Ateneo o ancora, nel caso l'interessato lo desideri, l'interruzione del percorso;

k) riconoscere, per le finalità del presente protocollo, lo status di **sede di lavoro** dei propri dipendenti alle sedi universitarie. Pertanto saranno agevolati e facilitati gli spostamenti del personale dell'Amm.ne penitenziaria verso le sedi universitarie per incontri di formazione, verifica e programmazione, nonché per attività dirette all'utenza studentesca, previa autorizzazione formale;

l) agevolare l'accesso e la presenza in spazi idonei di **docenti, tutor e altro personale** (anche amministrativo e volontario) dell'Università, che svolga funzioni inerenti alla didattica universitaria e curi il percorso di studi degli iscritti;

m) sensibilizzare le Direzioni in modo da **consentire ai tutor e ai docenti l'ingresso e l'uscita dagli istituti penitenziari** con manuali, codici, dizionari, tesi di laurea, fotocopie e altri materiali, nonché DVD o CD non riscrivibili, ad uso didattico o connesso ad altre iniziative di carattere culturale che possano essere organizzate dal PUP-Uniss, fermi restando i dovuti controlli su cose e persone all'atto dell'ingresso in istituto;

n) stimolare le Direzioni penitenziarie interessate dal presente protocollo a garantire la **consegna ai detenuti studenti di materiali di studio** (libri, dispense, cd, depliant, materiale informativo, materiali di cartoleria ed eventuali altri materiali comunque utili allo studio), forniti dagli enti

firmatari, da altri enti pubblici, associazioni, fondazioni, sponsor privati o singoli cittadini benefattori, entro e non oltre i 10 giorni lavorativi dalla ricezione;

o) completare e mantenere, nelle sedi oggetto del presente Protocollo, la realizzazione delle **aule didattiche** destinate agli studenti universitari, dotate di requisiti di illuminazione, acustica, arredamenti e collegamento a Internet, che permettano di agevolare i contatti tra studenti detenuti e docenti o tutor, prevedendo in tali aule l'effettuazione di lezioni, l'espletamento degli esami, gli incontri per la preparazione di prove e di tesi;

p) rendere possibile – sulla base dell'art. 18 l. 354/1975 e della circolare DAP del 2/11/2015 (Possibilità di accesso a Internet da parte dei detenuti) – l'accesso agli studenti, in forma controllata e sicura, alle **risorse informatiche offerte dall'Università**, in particolare alle informazioni sui corsi di studio e sui programmi degli insegnamenti, accesso alla “carriera” studente, fruizione di insegnamenti a distanza e delle varie forme di didattica on-line, accesso a risorse bibliografiche utili allo studio e alla realizzazione delle tesi, secondo le modalità precisate nell'All. I che costituisce parte integrante del presente Protocollo;

q) **monitorare**, attraverso valutazioni provenienti dalle Direzioni degli Istituti coinvolti, sia l'andamento generale del progetto sia i singoli percorsi di studio e, più in generale, l'evoluzione dei percorsi individualizzati di trattamento;

r) **rendere partecipe l'Università di Sassari** di quelle decisioni, inerenti al trattamento penitenziario dei detenuti iscritti al Polo Universitario Penitenziario, che possano incidere in modo significativo sul proseguimento degli studi;

s) sensibilizzare, attraverso occasioni dedicate che vedano il coinvolgimento dell'Università, il **personale dell'Amministrazione Penitenziaria** (area amministrativa, area educativa, comparto della sicurezza) affinché collabori e sostenga i progetti di studio universitario;

t) collaborare al perseguimento di **obiettivi didattici e scientifici dell'Università**, favorendo la realizzazione di attività didattiche che vedano il coinvolgimento di studenti di corsi diversi in compresenza con studenti detenuti, la creazione di occasioni di conoscenza della realtà carceraria per studenti e docenti universitari, l'effettuazione di stage e tirocini in particolare per la formazione di figure professionali che abbiano attinenza con il campo, nonché sostenendo la possibilità d'indagini e ricerche scientifiche inerenti al carcere e all'esecuzione della pena;

u) **rispondere alle istanze** degli altri Enti firmatari e dei singoli studenti entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione, onde velocizzare i percorsi di studio.

2. **L'UIEPE di Cagliari** si impegna a:

a) favorire con ogni necessaria iniziativa il **consolidamento** dell'esperienza del PUP-Uniss e il suo ulteriore sviluppo;

b) collaborare con le Direzioni e l'area educativa degli istituti penitenziari e con i responsabili dell'Università alla definizione dei programmi che possano favorire la concessione delle **misure alternative alla detenzione** o del lavoro esterno ex art. 21 O.P. ai fini del progressivo reinserimento sociale dei detenuti che stanno completando il loro percorso di studi; tali programmi dovranno coniugare attività di tirocinio, borse lavoro o altre forme d'inserimento lavorativo con l'impegno di studio;

c) sostenere l'impegno degli studenti, una volta ottenute le **misure alternative** o il lavoro esterno ex art. 21 O.P., a portare a termine i cicli di studio che hanno intrapreso;

d) mantenere, a questo fine, attraverso gli assistenti sociali di riferimento dei singoli detenuti ammessi alle misure alternative o al lavoro esterno ex art. 21 O.P., **rapporti con i responsabili universitari** (delegato del Rettore, docenti referenti e tutor) al fine di scambio di informazioni e di indicazioni che possano essere utili al sostegno dei soggetti;

e) collaborare con i responsabili dell'Università alla definizione dei programmi che possano favorire la concessione delle **misure e sanzioni di comunità** a soggetti imputati/condannati in stato di libertà, ai fini del progressivo reinserimento sociale anche attraverso un percorso di studi; tali

programmi dovranno coniugare attività di tirocinio, borse lavoro o altre forme di inserimento lavorativo con l'impegno di studio;

f) riconoscere, per le finalità del presente protocollo, lo **status di sede di lavoro** dei propri dipendenti alle sedi universitarie. Pertanto, saranno agevolati e facilitati gli spostamenti del personale UEPE verso le sedi universitarie per incontri di formazione, verifica e programmazione, nonché per attività dirette all'utenza studentesca;

g) **comunicare** tempestivamente **ai responsabili universitari** modifiche intervenute al programma associato alle misure e sanzioni di comunità che possano avere incidenza sul percorso di studi in corso;

h) **supportare** l'ERSU nelle istanze presentate dagli studenti in carico agli UEPE, per la fruizione degli alloggi universitari destinati ai soggetti in esecuzione penale esterna;

i) **rispondere alle istanze** degli altri Enti firmatari e dei singoli studenti entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione, onde velocizzare i percorsi di studio.

3. Il **CGM** s'impegna a:

a) favorire con ogni necessaria iniziativa il **consolidamento** dell'esperienza del PUP-Uniss e il suo ulteriore sviluppo;

b) **sostenere l'impegno degli studenti** a portare a termine i cicli di studio che hanno intrapreso;

c) collaborare con le Direzioni e l'area educativa degli istituti penitenziari, con i referenti dell'UEPE di riferimento e con i responsabili dell'Università alla definizione di azioni congiunte per **sostenere il percorso di studio** di giovani adulti seguiti nell'ambito della Giustizia Minorile e nell'eventuale fase di transizione al sistema della Giustizia ordinaria per adulti, ai fini del progressivo reinserimento sociale e al conseguimento del diploma superiore ed eventualmente all'accesso agli studi universitari o al loro proseguimento;

d) mantenere, a questo fine, attraverso i propri uffici territoriali, **rapporti con i responsabili universitari** (delegato del Rettore, docenti referenti e tutor) al fine di scambio di informazioni e di indicazioni che possano essere utili al sostegno dei "giovani adulti" interessati a o impegnati in percorsi di studio universitario presso il PUP-Uniss;

e) riconoscere, per le finalità del presente protocollo, lo **status di sede di lavoro** dei propri dipendenti alle sedi universitarie. Pertanto saranno agevolati e facilitati gli spostamenti del personale CGM verso le sedi universitarie per incontri di formazione, verifica e programmazione, nonché per attività dirette all'utenza studentesca;

f) **comunicare** tempestivamente **ai responsabili universitari** modifiche intervenute nel programma associato ai "giovani adulti" studenti che possano avere incidenza sul percorso di studi in corso;

g) **rispondere alle istanze** degli altri Enti firmatari e dei singoli studenti entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione, onde velocizzare i percorsi di studio.

4. **L'Università di Sassari** si impegna a:

a) favorire con ogni necessaria iniziativa il **consolidamento** dell'esperienza del PUP-Uniss e il suo ulteriore sviluppo, in attuazione delle Linee Guida sui percorsi di studio universitario delle persone in esecuzione penale e sulle modalità di collaborazione tra le Università, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i Provveditorati regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e gli Istituti Penitenziari, sottoscritte il 15 ottobre 2021 tra DAP e CNUPP;

b) garantire agli studenti afferenti al Polo Universitario Penitenziario un **regime di tassazione equo** e commisurato alla posizione giuridica dello studente. L'importo del contributo dovuto dagli studenti con esigenze speciali (SES) è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università;

- c) implementare, nei limiti delle risorse disponibili, e salve specifiche fonti di finanziamento esterno a ciò deputate, i servizi di **tutoraggio, didattica a distanza ed e-learning** a beneficio degli studenti afferenti al PUP-Uniss, riconoscendo il carattere innovativo della didattica universitaria nel circuito penale e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-logistico;
- d) rendere fruibile, in accordo con il PRAP e con i Direttori degli Istituti sedi del PUP-Uniss e nel rispetto delle norme di sicurezza, il sito **www.uniss.it** anche agli studenti afferenti al PUP, in applicazione della Circolare del DAP del 02.11.2015 sulle “Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti”, secondo le modalità precisate nell’All. I, che costituisce parte integrante del presente Protocollo;
- e) garantire agli studenti in regime di detenzione l’accesso diretto e indiretto alle risorse del **Sistema Bibliotecario di Ateneo** come precisato negli All. I e III, che costituiscono parte integrante del presente Protocollo;
- f) organizzare per gli studenti in regime di detenzione, sulla base della possibilità di aggregazione di un numero congruo di possibili frequentanti, **cicli di lezioni, seminari** o altre forme di **didattica di sostegno** per le discipline dei Corsi di laurea cui sono iscritti;
- g) garantire lo svolgimento degli **esami di profitto e di laurea**. Quando non siano autorizzati o possibili gli incontri diretti con gli studenti in regime di detenzione, lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea sarà assicurato tramite sistema video-conferenza;
- h) concorrere materialmente, e a fornire ausilio tecnico, per lo **sviluppo e la manutenzione delle strumentazioni e dotazioni informatiche** e telematiche delle aule universitarie penitenziarie, garantendo ogni esigenza di sicurezza e trattamento dati, nel rispetto delle norme vigenti, in accordo con il PRAP e le Direzioni degli Istituti e in collaborazione con gli Assistenti Informatici del PRAP e degli Istituti;
- i) garantire continuità alla figura ed alle attività di un **Delegato del Rettore** quale responsabile dei rapporti tra le strutture amministrative e didattiche dell’Ateneo e gli altri Enti firmatari;
- j) individuare un **docente referente** per il PUP per ciascun Dipartimento/Corso di laurea cui afferiscono gli studenti detenuti;
- k) garantire la **Segreteria del PUP** che, in collaborazione con il Delegato del Rettore, ha il compito di: i) offrire informazioni e supporto amministrativo a studenti, tutor e personale dell’Amministrazione Penitenziaria per le pratiche d’immatricolazione, cambio corso, trasferimento, rinuncia, conclusione degli studi, tirocini curriculari e post-lauream, nonché per l’eventuale recupero di titoli stranieri o di certificati di congedo da altre Università in caso di trasferimento; ii) assicurare il coordinamento del tutorato; iii) curare il trattamento, l’archiviazione e la protezione dei dati relativi alla carriera universitaria dei singoli studenti in regime di detenzione e quelli identificativi del personale universitario coinvolto nelle attività didattiche penitenziarie, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy (vedasi successivo art. 17), con particolare riferimento: alle istanze pervenute, all’immissione dei soggetti in esecuzione di pena nelle diverse sedi del PUP-Uniss, all’eventuale interruzione della frequenza e della relativa motivazione, all’andamento degli esami superati e delle lauree conseguite e, per il personale universitario, alle procedure autorizzative per l’ingresso negli Istituti Penitenziari o svolgimento dei colloqui/esami a distanza; iv) aggiornare ed elaborare i dati dell’archivio, ed in generale i dati inerenti all’attività del PUP-Uniss, a supporto di progetti di ricerca e iniziative pubbliche di carattere scientifico, culturale o divulgativo sulla formazione universitaria in carcere; v) predisporre e trasmettere al Comitato d’Indirizzo e Coordinamento e al Comitato Scientifico una relazione annuale, precedentemente implementata dal Comitato Didattico-Organizzativo, sullo svolgimento delle attività del PUP-Uniss; vi) svolgere una funzione di supporto nelle attività, che saranno anche concordate con gli altri Enti firmatari, per il miglior funzionamento possibile del PUP-Uniss, sia nei rapporti con il territorio che nel coordinamento delle sedi locali per la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, ricerca, studio e progettazione; vii) mantenere i rapporti con la CNUPP, gli altri atenei italiani aderenti alla CNUPP e altre istituzioni locali, regionali e nazionali;

l) garantire, nei limiti delle risorse disponibili, una sufficiente assistenza amministrativa per la gestione delle carriere degli studenti in regime di detenzione o sottoposti a misure e sanzioni di comunità, mediante lo **sportello per Studenti con Esigenze Speciali** attivato presso le Segreterie Studenti;

m) contribuire a far conoscere e promuovere all'interno degli Istituti penitenziari e in altri contesti, attraverso attività di **orientamento**, le opportunità di accesso ai percorsi di studio universitari o di ripresa e completamento degli stessi;

n) garantire, oltre al supporto a distanza con servizio di back office, il **supporto amministrativo alle immatricolazioni**, con attività amministrative negli istituti penitenziari;

o) effettuare attività di **accoglienza in ingresso** ai nuovi iscritti, e attività di verifica e monitoraggio annuale dei percorsi di studio degli studenti già iscritti;

p) collaborare al perseguimento di **obiettivi didattici e scientifici** dell'Amm.ne Penitenziaria e del DGMC, favorendo la realizzazione di attività didattiche che vedano il coinvolgimento di studenti di corsi diversi in compresenza con studenti detenuti o sottoposti a misure e sanzioni di comunità, la creazione di occasioni di conoscenza della realtà penitenziaria – intra ed extra muraria – per studenti e docenti universitari, l'effettuazione di stage e tirocini in particolare per la formazione di figure professionali che abbiano attinenza con il campo, nonché sostenendo la possibilità di indagini e ricerche scientifiche inerenti il carcere e l'esecuzione della pena all'esterno;

q) mettere a disposizione, su richiesta del PRAP, dell'UIEPE o del CGM, risorse e competenze per la realizzazione di occasioni e programmi di **formazione del personale dell'Amministrazione Penitenziaria e del DGMC**, specialmente quando impiegato presso le aule universitarie penitenziarie, e di quanti, anche a livello territoriale, collaborano a diverso titolo (volontari, personale socio-sanitario, docenti di altri ordini e gradi scolastici);

r) riconoscere, per le finalità del presente protocollo, lo status di **sede di lavoro** dei propri dipendenti alle sedi penitenziarie. Pertanto saranno agevolati e facilitati gli spostamenti del personale dell'Università verso le sedi coinvolte (II.PP., PRAP, UEPE, CGM, ERSU) per incontri di formazione, verifica e programmazione, nonché per attività dirette all'utenza studentesca;

s) **rispondere alle istanze** degli altri Enti firmatari e dei singoli studenti entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione, onde velocizzare i percorsi di studio.

5. ERSU Sassari s'impegna a:

a) favorire con ogni necessaria iniziativa il **consolidamento** dell'esperienza del PUP-Uniss e il suo ulteriore sviluppo;

b) sostenere con **misure e servizi appropriati gli studenti** in regime di detenzione o sottoposti ad altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;

c) nominare un funzionario amministrativo quale **referente unico di ERSU Sassari** per il PUP, che si occuperà di **rispondere alle istanze** degli altri Enti firmatari e dei singoli studenti nei termini previsti dalla legge;

d) assicurare il contributo di personale, anche con l'ausilio di collaborazioni studentesche, per la compilazione delle domande per accedere alle graduatorie utili alla fruizione delle borse di studio, dedicato agli studenti afferenti al PUP, attivo almeno tra il 1° luglio e il 30 settembre di ogni anno;

e) sostenere il PUP-Uniss con uno **stanziamento annuo** il cui importo, deliberato dal CDA dell'Ente secondo le proprie disponibilità finanziarie, sarà comunicato da ERSU Sassari entro il 30 giugno di ogni anno all'Università di Sassari e al Comitato d'Indirizzo e Coordinamento e sarà utilizzato secondo quanto stabilito dall'All. II che costituisce parte integrante del presente protocollo. Tale contributo sarà costituito da uno stanziamento per l'acquisto del materiale didattico di cui all'art. 2 dell'Allegato II e dalla quantificazione economica dei servizi alloggio e mensa messi a disposizione da ERSU (art.3 del medesimo allegato).

f) **mettere a disposizione due alloggi universitari per gli studenti in esecuzione penale**

esterna. Condizioni di fruizione degli alloggi sono: concessione dell'alloggio fino al termine dell'esecuzione della misura o sanzione di comunità ed eventualmente del periodo di assistenza post-penitenziaria, pari a mesi 6. Qualora i richiedenti idonei fossero più di due, sarà onere dell'Università stilare la graduatoria degli aventi diritto. A tali studenti potrà essere concessa anche la fruizione di pasti gratuiti nella misura di 280 pasti annui.

g) riconoscere, per le finalità del presente protocollo, lo status di **sede di lavoro** dei propri dipendenti alle sedi penitenziarie. Pertanto saranno agevolati e facilitati gli spostamenti del personale ERSU verso le sedi penitenziarie (II.PP. e PRAP), del DGMC (UEPE e CGM) per incontri di formazione, verifica e programmazione, nonché per attività dirette all'utenza studentesca.

Art. 16 **Ulteriori impegni**

1. Gli Enti firmatari s'impegnano a sostenere l'attenzione della società al contesto penale, interno ed esterno, facendone oggetto di **studi e ricerche scientifiche**, sotto differenti prospettive disciplinari in coerenza con l'Accordo quadro di collaborazione tra DAP, DGMC e CNUPP per la ricerca in e sul carcere del 27 ottobre 2022, anche organizzando congiuntamente **pubblicazioni, progetti, convegni, seminari e workshop** tematici;

2. Gli Enti firmatari si impegnano a offrire opportunità di formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria e del DGMC, sulla base di accordi specifici ed in attuazione dell'Accordo Quadro di Collaborazione tra DAP, DGMC e CNUPP del 27 ottobre 2022;

3. Gli Enti firmatari s'impegnano a contribuire, attraverso **iniziative culturali per i detenuti e i soggetti sottoposti ad altri provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, anche non iscritti all'Università**, alla loro crescita culturale e professionale e alla possibilità di comprensione di aspetti diversi della società, delle scienze, della cultura, consentendo loro di mantenere aperta «una finestra sul mondo», attraverso l'organizzazione di **corsi di formazione, convegni, seminari e workshop negli istituti penitenziari e/o nelle sedi periferiche del DGMC**;

4. Gli Enti firmatari s'impegnano ad accompagnare e sostenere con studi, iniziative di formazione e attività di supporto le realtà associative di terzo settore, il volontariato e le istituzioni che a vario titolo operano negli istituti penitenziari, negli UEPE e nel CGM come impegno di **public engagement e di Terza missione**.

Art. 17 **Trattamento dei dati personali**

Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e riferiti ad interessati quali studenti e personale coinvolto, nel rispetto del **Regolamento UE 2016/679** (c.d. GDPR), della normativa connessa e dei propri Regolamenti in materia di protezione dei dati personali.

Con dedicato Accordo di Contitolarità (All. V - Accordo di contitolarità), che costituisce parte integrante del presente protocollo, le Parti definiscono le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti di dati personali.

Le Parti, **limitatamente ai trattamenti** le cui finalità e mezzi essenziali sono determinati congiuntamente, si configurano quali Contitolari del trattamento per i dati personali degli studenti detenuti iscritti, dei docenti e del personale coinvolto nelle attività funzionali alle esigenze didattico-formative; s'impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196 come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, dalla normativa connessa e dai propri Regolamenti in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali oggetto di contitolarità saranno, pertanto, quelli identificativi, di contatto e quelli in-

dispensabili per lo svolgimento delle finalità oggetto del presente Protocollo, riferiti agli studenti detenuti ed ai docenti/tutor che parteciperanno all'erogazione delle attività didattiche, di orientamento e di supporto e che andranno ad operare negli Istituti coinvolti.

Le Parti s'impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun Titolare.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Protocollo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto concerne altri eventuali trattamenti di dati personali le Parti si configurano quali **Titolari del trattamento** ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa.

In particolare, per il trattamento dei dati personali del personale docente/tutor per l'accesso negli Istituti per finalità di sicurezza (esempio identificazione dei soggetti autorizzati) la Titolarità autonoma è riconducibile alla singola Amministrazione Penitenziaria.

Art.18 **Sicurezza**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal **Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro**, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n.81 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

Art. 19 **Entrata in vigore. Norme transitorie**

1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte degli Enti firmatari e avrà **durata triennale**.

2. Il presente Accordo potrà essere formalmente rinnovato per un ulteriore triennio, fermo restando che tutti gli enti firmatari s'impegnano, anche in caso di disdetta, a garantire il completamento dei percorsi di studio già iniziati.

3. Resta fermo il **diritto degli studenti già inseriti nel PUP-Uniss di proseguire gli studi** secondo le modalità organizzative in vigore al momento dell'iscrizione e che gli Enti firmatari s'impegnano a mantenere.

4. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/1990 e sue successive modifiche e integrazioni, il presente Accordo, redatto in un unico originale informatico, è stipulato con **firma digitale**.

5. **L'imposta di bollo**, a carico dell'Università degli Studi di Sassari, sarà assolta in modo virtuale secondo l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Sardegna in data Prot. n. .

Allegato I

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE RISORSE INFORMATICHE PER GLI UTENTI DETENUTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA DELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI

PREMESSO

- che l'Università di Sassari dal 26 marzo 2014 ha siglato con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria un protocollo d'Intesa per la costituzione e funzionamento del Polo Universitario Penitenziario (d'ora innanzi PUP-Uniss) che include gli istituti penitenziari di Alghero, Nuoro, Sassari-Bancali e Tempio-Nuchis;
- che il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (d'ora innanzi PRAP) e l'Università di Sassari (d'ora innanzi UNISS) hanno avviato interlocuzioni con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati per la definizione di un modello tecnico per il collegamento dei personal computer destinati ai detenuti studenti universitari alla rete internet; le caratteristiche di detto modello sono state definite in particolare nel corso delle riunioni del 18 aprile 2019 presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del 19 luglio 2019 tramite videoconferenza;
- che detto modello è stato attivato e inaugurato il 26 ottobre 2021 con una fase sperimentale durata circa 10 mesi;
- che la fase di sperimentazione si è conclusa positivamente come da nota n. 306007 del 11 agosto 2022 inviata dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del DAP in cui si comunicava la valutazione positiva fornita dalla DGSIA.

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento si applica ai detenuti che accedono alle aule studio universitarie multimediali, ad esclusione dei detenuti appartenenti al circuito 41 bis, e disciplina le modalità secondo cui potranno accedere a risorse informatiche e l'accesso ad internet, limitatamente alla white list approvata.

ART. 2 – Aule studio universitarie multimediali

All'interno dei quattro istituti oggetto del presente Protocollo sono state realizzate delle aule studio multimediali, cui possono accedere esclusivamente gli studenti universitari iscritti al PUP Uniss e gli studenti universitari iscritti ad altre Università, previo assenso del Comitato di Indirizzo e Coordinamento del PUP Uniss. Dette aule sono state fornite di personal computer del tipo thin client e stampante di rete multifunzione. Ogni istituto provvede a redigere apposito Ordine di Servizio per la fruizione delle aule studio che definirà modalità e tempi di accesso, fin da ora viene tassativamente proibita l'introduzione di pc personali da parte dei detenuti.

ART. 3 – Collegamento di rete

I personal computer all'interno delle aule studio universitarie sono collegati tramite connessione alla rete LAN mediante connessione via cavo, instradata da una VPN interna dedicata, al router dell'istituto.

ART. 4 – Profilazione utenze

Ogni studente regolarmente iscritto al PUP Uniss viene profilato dall'Amministrazione Penitenziaria nei propri server interfacciati con un sistema di virtual desktop; la profilazione viene effettuata sulla base dei dati accademici forniti dall'UNISS.

ART. 5 – Creazione caselle di posta elettronica

Per la gestione delle comunicazioni relative al PUP Uniss l'Amministrazione penitenziaria ha creato caselle di posta elettronica riferite alle aree educative degli II.PP. interessati e all'Ufficio Detenuti e Trattamento del PRAP (ad esempio: pup.cc.sassari@giustizia.it), che vanno considerate come riferimento prevalente delle comunicazioni relative alle attività del PUP Uniss.

ART. 6 – Postazioni di lavoro

L'accesso alla postazione di lavoro avviene tramite interfaccia con richiesta d'inserimento credenziali di accesso create in base alla profilazione prevista all'art. 4.

L'inserimento delle credenziali permette di accedere alle seguenti risorse:

- materiale didattico (a puro titolo di esempio non esaustivo: pdf, dispense, video lezioni); ogni utente ha la possibilità di accedere esclusivamente al materiale didattico previsto per il Corso di Laurea a cui è iscritto;
- applicazioni open source per la videoscrittura e accesso ai fogli di calcolo ed ai file precedentemente creati con detti applicativi dall'utente;
- browser internet per la navigazione sul sito dell'Uniss (per la gestione della carriera studente e l'accesso a contenuti disponibili per l'e-learning) e su ulteriori siti secondo la white list definita dal Comitato d'Indirizzo e Coordinamento del PUP-Uniss;
- form su browser di messaggistica con il quale l'utente può inviare messaggi esclusivamente alla segreteria studenti del PUP; tali comunicazioni sono automaticamente inviate in cc alla casella di posta elettronica afferente all'area educativa di cui all'art. 5. Tale applicativo va considerato quale canale privilegiato, sebbene non esclusivo, di comunicazione tra studenti in regime di detenzione e Università.

ART. 7 – File server

Il file server è stato realizzato presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. L'UNISS provvede al caricamento del materiale di studio, catalogato in base ai Corsi di Laurea, su One Drive e alla sua condivisione con il personale tecnico informatico addetto al PUP dell'Amministrazione Penitenziaria. Detto materiale sarà quindi caricato sul Server e reso accessibile solo agli utenti iscritti al Corso di Laurea specifico. Il file server contiene, inoltre, i file creati dagli studenti che vengono archiviati in base all'utente e sono accessibili esclusivamente a quest'ultimo.

ART. 8 – Videoconferenza

Il Protocollo d'Intesa prevede la possibilità di effettuare videoconferenza per il sostenimento di esami o per colloqui con docenti o tutor, possibilità che s'intende concretizzare nel triennio 2024-27. L'utente accederà alla videoconferenza via web tramite link inviato dalla segreteria del PUP al sistema di messaggistica. La segreteria del PUP provvederà ad inviare alla casella dedicata dell'area educativa un prospetto delle videoconferenze da effettuarsi con indicazione del giorno ed orario, con un preavviso di almeno una settimana.

L'Amministrazione Penitenziaria si riserva la possibilità di effettuare a campione delle registrazioni delle videoconferenze.

ART. 9 – Consegna materiale personale

All'atto del trasferimento o della scarcerazione, o in ogni momento su richiesta motivata del detenuto, i file personali creati dall'utente potranno essere inviati alla segreteria studenti del PUP.

ART. 10 – Controlli di sicurezza

In qualsiasi momento l'Amministrazione penitenziaria potrà effettuare dei controlli di sicurezza sia fisici relativamente alle aule studio ed ai pc in esse contenuti sia su tutto il materiale digitale inserito nei file server.

Allegato II

RUOLO, COMPITI E SERVIZI OFFERTI DALL'ERSU DI SASSARI A FAVORE DEGLI STUDENTI DETENUTI O SOTTOPOSTI AD ALTRO PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA DELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI

PREMESSO

- che l'Università di Sassari il 19 maggio 2004 ha siglato con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria un protocollo d'Intesa per il sostegno agli studi delle persone detenute, per promuovere la ricerca scientifica, per migliorare le condizioni di vita all'interno degli Istituti di pena e per contribuire, per quanto di competenza, all'obiettivo primario del reinserimento sociale;
- che l'Università di Sassari il 26 marzo 2014 ha siglato con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria un protocollo d'Intesa per la costituzione e funzionamento del Polo Universitario Penitenziario che include gli istituti penitenziari di Alghero, Nuoro, Sassari-Bancali e Tempio-Nuchis, successivamente rinnovato a settembre 2020 e in scadenza a settembre 2023;
- che l'Università di Sassari il 1° marzo 2017 ha siglato con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria una convenzione per la fruizione da parte degli studenti in regime di detenzione del patrimonio librario, veicolato agli studenti tramite i) acquisto da parte di Uniss con rimborso da parte di ERSU e concessione da Uniss alle biblioteche carcerarie in comodato d'uso gratuito; ii) prestito bibliotecario con delega; iii) prestito agli Istituti penitenziari;
- che l'Università ha emanato nel Maggio 2017 il Regolamento per il Funzionamento del Polo Universitario Penitenziario e che successivamente, dall'anno accademico 2018-19, nel Regolamento Carriere Studenti sono presenti disposizioni che garantiscono ai detenuti e a tutte le persone con qualsiasi forma di limitazione della libertà personale, per tutta la durata legale del corso di studio, anche successivamente alla conclusione del periodo detentivo, il riconoscimento dello status di studenti con esigenze speciali, l'iscrizione con la rata minima, l'esonero dal pagamento di tasse accessorie, l'accesso al patrimonio librario dell'ateneo tramite prestito con delega e prestito agli Istituti penitenziari, l'attività di orientamento e tutoring da parte dei docenti;
- che l'ERSU a partire dal 2008, pur senza l'adesione al protocollo siglato fra Università e Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, ha finanziato l'acquisto dei libri di testo ai detenuti coinvolti nel progetto;
- che in data 15 novembre 2012 è stata siglata una Convenzione tra l'ERSU di Sassari e l'Università al fine di formalizzare le modalità di collaborazione già in atto dal 2008;
- che tale convenzione, avendo valenza triennale, è scaduta in data 15/11/2015, successivamente rinnovata in data 22/12/2015, successivamente scaduta in data 15/11/2018 è stata rinnovata annualmente ed è scaduta il 15/11/2019 ed è stata successivamente rinnovata nell'ottobre 2020 con scadenza il 31 dicembre 2023;
- che è stata costituita presso la Biblioteca di Scienze Sociali "A. Pigliaru" dell'Università di Sassari un'apposita sezione (Fondo Polo Universitario Penitenziario) all'interno della quale confluiranno i testi acquistati con contributo ERSU, che l'Uniss stessa avrà cura di fornire ai detenuti in funzione delle loro esigenze di studio;
- che le convenzioni precedentemente stipulate tra Uniss e ERSU Sassari prevedevano l'acquisto diretto dei testi da parte dell'Università e la relativa proprietà;

Art. 1

L'ERSU di Sassari riconosce all'Università uno stanziamento annuo il cui importo sarà deliberato dal CDA dell'Ente secondo le proprie disponibilità finanziarie e sarà comunicato da ERSU Sassari entro il 30 giugno di ogni anno all'Università di Sassari e al Comitato d'Indirizzo e Coordinamento e sarà utilizzato secondo quanto stabilito dal presente allegato che costituisce parte integrante del presente protocollo. Tale contributo sarà costituito da uno stanziamento per l'acquisto del materiale didattico di cui al seguente art. 2 e dalla quantificazione economica dei servizi alloggio e mensa messi a disposizione secondo i criteri definiti nel successivo art. 3.

Art. 2

Il contributo annuale che ERSU Sassari riconosce all'Università per l'acquisto di beni e servizi, sarà destinato, in via prioritaria ma non esclusiva, alle seguenti voci:

- a) materiali di studio sia cartacei (libri) sia su cd, kindle, web ed ogni altra forma multimediale utile alla dematerializzazione in contesto penitenziario,
- b) componenti hardware (pc e periferiche utili come mouse, cuffie, etc; tablet, kindle o loro singole

componenti, anche per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria);

- c) software;
- d) materiali di consumo (cancelleria, risme di carta, toner, etc.);

Art. 3

ERSU Sassari s'impegna altresì a:

- a) nominare un funzionario amministrativo quale referente unico di ERSU Sassari per il PUP, che si occuperà di rispondere alle istanze degli altri Enti firmatari e dei singoli studenti nei termini previsti dalla legge;
- b) assicurare il contributo di personale, anche con l'ausilio di collaborazioni studentesche, per la compilazione delle domande per accedere alle graduatorie utili alla fruizione delle borse di studio, dedicato agli studenti afferenti al PUP, attivo almeno tra il 1° luglio e il 30 settembre di ogni anno;
- c) mettere a disposizione due alloggi universitari per gli studenti in esecuzione penale esterna; condizioni di fruizione degli alloggi sono: concessione dell'alloggio fino al termine dell'esecuzione della misura o sanzione di comunità ed eventualmente del periodo di assistenza post-penitenziaria, pari a mesi 6. Qualora i richiedenti idonei fossero più di due, sarà onere dell'Università stilare la graduatoria degli aventi diritto. A tali studenti potrà essere concessa anche la fruizione di pasti gratuiti nella misura di 280 pasti annui.

Art. 4

ERSU Sassari pubblicherà l'iniziativa attuata dagli Enti firmatari (ERSU, Uniss, PRAP, UIEPE, CGM) attraverso i propri canali istituzionali.

Art. 5

L'Università, tramite il Delegato Rettorale d'Ateneo, s'impegna a trasmettere annualmente, una volta a conoscenza del contributo, il rendiconto relativo all'acquisto dei beni e servizi a favore degli studenti afferenti al PUP. Il rendiconto dovrà comprendere le fatture quietanzate, in copia conforme all'originale e una breve relazione sull'attività svolta.

L'Università, tramite il Delegato Rettorale, s'impegna altresì a pubblicizzare il contributo ERSU sui propri canali istituzionali e con la propria utenza e a comunicare tempestivamente all'Ente eventuali iniziative pubbliche relative al progetto finanziato.

Allegato III

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PRESTITO E FORNITURA DI DOCUMENTI PER GLI UTENTI DETENUTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA DELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI

Premesso

- che l'Università di Sassari il 19 maggio 2004 ha siglato con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria un protocollo d'Intesa per il sostegno agli studi delle persone detenute, per promuovere la ricerca scientifica, per migliorare le condizioni di vita all'interno degli Istituti di pena e per contribuire, per quanto di competenza, all'obiettivo primario del reinserimento sociale;
- che l'Università di Sassari dal 26 marzo 2014 ha siglato con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria un protocollo d'Intesa per la costituzione e funzionamento del Polo Universitario Penitenziario che include gli istituti penitenziari di Alghero, Nuoro, Sassari-Bancali e Tempio-Nuchis;
- che l'Università di Sassari il 1° marzo 2017 ha siglato con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria una convenzione per la fruizione da parte degli studenti in regime di detenzione del patrimonio librario, veicolato agli studenti tramite i) acquisto da parte di Uniss con rimborso da parte di ERSU e concessione da Uniss alle biblioteche carcerarie in comodato d'uso gratuito; ii) prestito bibliotecario con delega; iii) prestito agli Istituti penitenziari. Tale convenzione è scaduta il 15 Novembre 2018 ed è stata successivamente incorporata nel Protocollo d'Intesa per il PUP 2020-23;
- che l'Università ha emanato nel Maggio 2017 il Regolamento per il Funzionamento del Polo Universitario Penitenziario e successivamente nel Maggio 2018 il Regolamento Carriere Studenti 2018-19, documenti che garantiscono ai detenuti e a tutte le persone con qualsiasi forma di limitazione della libertà personale, per tutta la durata legale del corso di studio, anche successivamente alla conclusione del periodo detentivo, il riconoscimento dello status di studenti con esigenze speciali, l'iscrizione con la rata minima, l'esonero dal pagamento di tasse accessorie, l'accesso al patrimonio librario dell'ateneo tramite prestito con delega e prestito agli Istituti penitenziari, l'attività di orientamento e tutoring da parte dei docenti;
- che in data 15 Novembre 2012 è stata siglata una Convenzione tra l'ERSU di Sassari e l'Università al fine di formalizzare le modalità di collaborazione già in atto dal 2008 e che tale convenzione, avendo valenza triennale, è scaduta in data 15/11/2015, successivamente rinnovata in data 22/12/2015 e in scadenza in data 15/11/2018 e che è stata rinnovata per il periodo 2020-23;
- che è stata costituita presso la Biblioteca di Scienze Sociali "A. Pigliaru" dell'Università di Sassari un'apposita sezione (Fondo Polo universitario penitenziario) all'interno della quale confluiranno i testi acquistati con contributo ERSU, che l'Università stessa avrà cura di fornire ai detenuti in funzione delle loro esigenze di studio;

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

La collaborazione tra l'Università e il PRAP disciplina il servizio di prestito e fornitura di documenti per gli utenti detenuti iscritti ai corsi di laurea dell'Ateneo. Il servizio consente all'utente di usufruire del prestito di documenti disponibili presso le biblioteche dell'Ateneo attraverso il proprio Istituto Penitenziario o un referente appositamente incaricato.

Articolo 2 – Modalità di accesso al servizio di prestito

A seguito d'iscrizione al servizio di prestito, lo studente detenuto potrà accedervi con le seguenti modalità:

- 1) Accesso diretto al patrimonio librario acquistato annualmente con i fondi ERSU e dislocato presso le biblioteche degli Istituti penitenziari;
- 2) Accesso al servizio di prestito esterno del materiale posseduto dalle biblioteche del SBA, secondo quanto stabilito dal Regolamento del servizio di prestito del Sistema Bibliotecario di Ateneo, con le seguenti forme agevolate ai sensi dell'art. 3 della presente Convenzione:
 - attraverso delega.

Lo studente in stato di detenzione domiciliare potrà avvalersi esclusivamente di tale modalità salvo specifica richiesta e autorizzazione della Magistratura di Sorveglianza ad accedere personalmente alle sedi deputate al SBA;

- attraverso gli istituti penitenziari o un loro referente appositamente incaricato.

Ciò esclusivamente nel caso in cui la distanza tra l'Istituto penitenziario e la biblioteca dell'Università renda impossibile l'utilizzo della delega.

Articolo 3 – Compiti degli enti firmatari per favorire il servizio di prestito

Gli Istituti penitenziari di Alghero, Nuoro, Sassari-Bancali e Tempio-Nuchis e l'Università, ciascuno per la sua parte, favoriranno la collaborazione nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Gli Istituti penitenziari, in particolare, s'impegnano a:

- inoltrare le richieste di prestito e fornitura di documenti alle biblioteche dell'Università preferibilmente per posta elettronica o secondo le modalità indicate dalla biblioteca prestante entro due giorni lavorativi dalla data della richiesta; qualora, per cause di forza maggiore, non sia possibile rispettare i tempi stabiliti sarà cura del servizio informarne l'utente;
- dare riscontro positivo o negativo agli utenti di eventuali problemi che impediscano o ritardino l'inoltro della richiesta;
- avvisare l'utente entro 24 ore dall'arrivo del documento;
- contattare l'utente ogni qual volta sia necessario acquisire il suo consenso o ulteriori informazioni al fine di garantire il celere proseguimento dell'iter di una richiesta;
- garantire il corretto utilizzo, l'integrità e la restituzione dei documenti, secondo le indicazioni della biblioteca prestante.

Le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo, in particolare si impegnano a:

- in caso di prestito tramite delega a garantire quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per il servizio di prestito;
- in caso di prestito tra SBA e Istituti penitenziari a dar corso alle richieste pervenute dagli Istituti penitenziari entro tre giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse e a comunicare contestualmente eventuali sospensioni del Servizio o altri impedimenti.
- garantire la massima riservatezza nel trattamento dei dati degli utenti.

Articolo 4 – Diritti degli utenti

L'utente ha diritto di:

- accedere al catalogo libri presente nell'Istituto penitenziario;
- accedere, in modo diretto o indiretto attraverso il proprio referente, al catalogo del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- accedere al servizio di prestito;
- verificare lo stato delle richieste in corso;
- annullare una richiesta se non ancora inviata alla biblioteca prestante;
- accedere al Servizio di fornitura di singoli articoli di riviste non posseduti dalle Biblioteche dell'Università (Document delivery) secondo quanto stabilito dal Regolamento del Servizio di Prestito interbibliotecario e fornitura documenti del SBA.

Non è previsto il servizio di prestito di libri posseduti da biblioteche esterne al Sistema Bibliotecario di Ateneo di Sassari (InterLibrary Loan).

Articolo 5 – Sanzioni

Gli utenti che non restituiscono i documenti avuti in prestito o li restituiscono in ritardo rispetto alla data prevista per la restituzione sono sospesi dai servizi di prestito e di fornitura di documenti presso tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo per un numero di giorni pari al ritardo, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il servizio di prestito.

In caso di smarrimento o di danneggiamento del documento avuto in prestito, gli utenti sono tenuti alla sua sostituzione con un altro esemplare della stessa edizione o, se questo non sia più in commercio, a versare una somma pari alla spesa da sostenersi per acquistarlo sul mercato antiquario o per riprodurlo.

Fino alla sostituzione o al pagamento sono sospesi dai servizi di prestito presso tutte le biblioteche del Sistema bibliotecario di Ateneo.

Articolo 6 – Costi

Il servizio è gratuito per gli studenti. Gli enti firmatari s'impegnano a reperire risorse economiche e umane per sostenere i costi per la spedizione e la restituzione dei documenti.

Articolo 7 – Accesso alle risorse elettroniche dell'Università

Lo studente detenuto ha diritto all'accesso, diretto o indiretto attraverso un proprio referente, alle risorse elettroniche dell'Università. L'accesso diretto può essere consentito esclusivamente dall'Istituto Penitenziario.

Allegato IV
CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI

PREMESSO

- che il sistema formativo e il sistema produttivo ritengono importante sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che l'art. 2, lett. B del D.M. n. 142/1998 contempla fra i soggetti promotori di attività formative di tirocinio le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che le Università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza al proprio corso di studi o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU);
- considerato il Regolamento disciplinante la procedura di attivazione di tirocini e stage dall'Università degli Studi di Sassari approvato dal Senato Accademico nella seduta del 14 marzo 2007 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 marzo 2007;
- considerata la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante "Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98";
- considerato il Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 148/2011, e considerata la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale della presente convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, come sopra rappresentati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Principi

L'Università degli Studi di Sassari promuove il tirocinio formativo quale misura di politica attiva, finalizzata ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi.

I tirocini formativi non costituiscono rapporto di lavoro. Sono svolti da persone di età non inferiore ai sedici anni che hanno assolto l'obbligo d'istruzione.

Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire, nonché le modalità di attuazione.

Il tirocinante non deve svolgere attività in autonomia, né di responsabilità, né tali che possano arrecare danno a sé stesso o ad altri.

Art. 2 - Destinatari

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra l'Università e il soggetto ospitante aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini curriculari, previsti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, in favore degli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e master di I e di II livello.

Art. 3 - Durata

La durata massima dei tirocini curriculari, comprensiva di proroghe e rinnovi, non può essere superiore a dodici mesi.

Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità.

Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del progetto formativo e dev'essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

In caso d'interruzione del tirocinio, il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al Dipartimento proponente (per il soggetto promotore). Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Nel caso di proroga del tirocinio la richiesta deve essere presentata dal soggetto ospitante o dal tirocinante e, laddove necessario, contenere un'integrazione dei contenuti del progetto formativo.

L'orario settimanale di svolgimento del tirocinio è di 30 ore e deve essere svolto durante gli orari di accesso ai locali della sede di svolgimento del tirocinio che devono essere indicati nel progetto di tirocinio.

Art. 4 - Modalità di attuazione

I tirocini sono attivati sulla base della presente convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Sassari (soggetto promotore) e i soggetti ospitanti (PRAP per gli Istituti Penitenziari di Alghero, Nuoro, Sassari e Tempio Pausania; UIEPE Cagliari per UDEPE Sassari e ULEPE Nuoro; CGM Cagliari per i Servizi Minorili di Sassari e sezioni staccate di Nuoro e Olbia).

Per informazioni sull'iter procedurale, sulla modulistica e sulla normativa che regola i tirocini curriculari, dall'attivazione al rilascio dell'attestato finale, i soggetti ospitanti possono fare riferimento all'Ufficio Stage del Dipartimento proponente.

Per ciascun tirocinante deve essere predisposto un progetto formativo redatto secondo lo schema fornito dal soggetto promotore contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
- la durata del tirocinio;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile;

Il contenuto del progetto, con particolare riguardo alle attività e agli obiettivi del percorso formativo, viene concordato tra il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante ed è firmato dal Direttore del Dipartimento proponente o da un suo delegato, dal legale rappresentante dell'Azienda/Ente ospitante e dal tirocinante (per accettazione).

Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte che saranno allegate al progetto formativo diventandone parte integrante.

Art. 5 - Numero di tirocini attivabili

Il soggetto ospitante s'impegna a rispettare la proporzione numerica tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e tirocinanti secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 3 del D.M. 25.3.1998 n. 142 che dispone quanto segue: le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5 possono inserire un tirocinante; le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19 possono inserire fino a 2 tirocinanti contemporaneamente; le aziende con 20 o più dipendenti a tempo indeterminato possono inserire contemporaneamente un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti. L'azienda s'impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Dipartimento ogni eventuale cambiamento nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato che comprometta il rispetto dei limiti numerici imposti dalla legge.

Ne consegue, che i numeri di tirocini attivabili contemporaneamente nelle diverse sedi risulta il seguente:

Responsabilità PRAP Cagliari: max 25

- Casa di Reclusione di Alghero: max 5
- Casa Circondariale di Nuoro: max 7
- Casa Circondariale di Sassari: max 8
- Casa di Reclusione di Tempio Pausania loc. Nuchis: max 5

Responsabilità UIEPE Cagliari: max 5

- UDEPE Sassari: max 3

- ULEPE Nuoro: max 2

Responsabilità CGM Cagliari: max 6

- USSM Sassari: max 2
- Centro Diurno Polifunzionale Sassari: max 2
- Sezione staccata Nuoro: max 1
- Sezione staccata Olbia: max 1

In caso di richieste eccedenti rispetto ai posti sopra indicati avranno sempre precedenza gli studenti in regime di detenzione e in esecuzione di misure e sanzioni di comunità.

Art. 6 - Obblighi del soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
- fornire un'informazione preventiva, chiara e trasparente circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo e delle modalità attuative del tirocinio.

Art. 7 - Obblighi del soggetto ospitante

Spetta al soggetto ospitante:

- sottoscrivere la convenzione con l'Università nel rispetto della vigente normativa;
 - contribuire all'elaborazione e sottoscrivere il progetto formativo legato allo specifico tirocinante;
 - individuare il tutor aziendale⁽¹⁾, che ha il compito di seguire il tirocinante per garantire il valore formativo dell'esperienza e assicurare il rispetto dei contenuti del progetto formativo.
- Qualora il tutor debba essere sostituito da altra persona durante lo svolgimento del tirocinio, il nominativo del sostituto deve essere tempestivamente trasmesso, mediante comunicazione scritta, al soggetto promotore, che provvederà ad aggiornare i dati del progetto formativo. Al tutor aziendale spetta anche il compito di validare il registro delle presenze del tirocinante e redigere l'attestato finale sulla valutazione dell'esperienza;
- comunicare tempestivamente l'eventuale proroga, interruzione o conclusione anticipata del tirocinio. Le suddette comunicazioni dovranno essere debitamente motivate e sottoscritte dal tutor aziendale;
 - garantire che i locali nei quali si svolge l'attività di tirocinio siano adeguati ai parametri richiesti dalla Legge n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro;
 - mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, etc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
 - impegnarsi a non esporre il tirocinante a situazioni di pericolo e a non affidargli compiti dalla cui esecuzione dipenda la salute e la sicurezza propria e di terzi soggetti;
 - garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio;
 - consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage;
 - al termine del tirocinio, redigere un attestato finale per il tirocinante specificando le abilità e le competenze acquisite dallo stesso ed esprimendo un giudizio complessivo sull'esperienza.

(1) - Si fa presente che per determinati Corsi di laurea il soggetto ospitante dovrà individuare il tutor aziendale e concordando la scelta con il dipartimento promotore, sulla base di professionalità compatibili con gli obiettivi formativi richiesti dal Corso di laurea di appartenenza del tirocinante

Art. 8 - Diritti e doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento dei tirocini curriculari, i tirocinanti s'impegnano a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- compilare giornalmente il registro delle presenze rilasciato dal Dipartimento;
- qualora il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- qualora il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio.

Art. 9 - Incompatibilità e divieti

I tirocinanti non possono essere adibiti ad attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio ed esplicitati nel progetto formativo.

Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da Soggetto promotore e da Soggetto ospitante.

Art. 10 – Tirocini svolti presso Sedi Penitenziarie

Nel caso in cui l'attività di tirocinio si svolga presso una sede penitenziaria i tirocinanti sono tenuti ad osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali degli utenti dei servizi penitenziari. Sono esclusi dall'incontro con i tirocinanti i detenuti sottoposti al regime del 41 bis O.P. e quelli sottoposti al regime A.S.

Qualora si ravvisi la necessità di effettuare una ricerca nell'ambito del tirocinio, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Nella casistica prevista dal presente articolo il Soggetto promotore esonera l'Amministrazione Penitenziaria da ogni responsabilità inerenti ogni evento che possa pregiudicare o comunque recare nocimento ai tirocinanti.

Art. 11 - Garanzie assicurative

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro sulla base dell'attuazione della "gestione Inail per conto dello Stato", nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

In caso di infortunio durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo, il soggetto ospitante, tramite il tutor aziendale di riferimento, s'impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, trasmettendo il certificato medico indicante la prognosi e la necessaria documentazione.

Il procedimento relativo ad eventuale infortunio sarà espletato dal soggetto promotore che ha attivato le relative coperture assicurative.

Art. 12 - Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché s'impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, in conformità al disposto del D.lgs. N.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") ed alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 13 - Responsabilità per danni

Le parti si danno reciprocamente atto che, in forza del presente accordo, nessuna responsabilità per danni a

persone o cose del soggetto ospitante cagionati dal tirocinante potrà essere imputata al soggetto promotore.

Art. 14 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e s'intenderà tacitamente rinnovata per tre anni, salvo disdetta di una delle due parti da comunicare entro 3 mesi dalla data di scadenza.

Nel caso in cui dovessero verificarsi ipotesi di grave inosservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione, la stessa potrà essere revocata previa comunicazione A.R. entro 10 gg. dall'evento contestato.

Art. 15 - Oneri fiscali e spese di registrazione

La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c.1 del DPR n° 642/72 con onere a carico del soggetto ospitante (fatta eccezione per le aziende/enti di cui all'art. 16 e 27 bis della Tabella annessa al DPR 26 ottobre 1972 n. 642). Il bollo è pari a € 16 ogni 4 pagine in formato protocollo o 100 righe o frazione. Sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 16 - Foro competente

Per ogni eventuale evenienza, legata alla presente convenzione, le parti determinano fin d'ora quale Foro competente, in via esclusiva, quello di Sassari.

Art. 17 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto o esplicitato dalla presente Convenzione si rimanda alla normativa vigente.

Allegato V
ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

A) PREMESSO che le Parti sono impegnate dal 26 Marzo 2024 nel **Protocollo** per l'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL POLO UNIVERSITARIO PENITENZIARIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI (PUP-Uniss), qui di seguito per brevità indicato "**Protocollo**" di cui il presente **Accordo è parte integrante, costituendone l'Allegato V.**

Considerato che le finalità esplicitate nel protocollo determinano la necessità di effettuare trattamenti di dati personali relativi a diverse categorie di interessati, quali studenti detenuti, personale docente e collaboratori, con l'obiettivo comune di promuovere ed attuare un sistema integrato di opportunità formative destinate a persone detenute negli Istituti Penitenziari della Sardegna o sottoposti a misure e sanzioni di comunità, con riferimento agli studi universitari e alla formazione post-secondaria.

B) CONSIDERATO che le attività verranno erogate dal personale docente, tutor, collaboratori e personale dell'Università e delle altre Parti indicate nel protocollo.

C) CONSIDERATO che le attività prevedono la condivisione tra le parti di dati personali riferiti a detenuti, italiani e stranieri, presenti negli Istituti penitenziari afferenti al Protocollo d'Intesa e/o gli imputati e/o condannati sottoposti a misure e sanzioni di comunità in carico all'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UDEPE) di Sassari e all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (ULEPE) di Nuoro, giovani adulti in carico ai Servizi Minorili afferenti al CGM che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, intendano immatricolarsi o siano iscritti a corsi universitari; i dati personali per i quali si prevede il trattamento saranno limitati a quelli essenziali all'erogazione delle diverse fasi della formazione universitaria (dall'orientamento allo svolgimento del percorso formativo e dei servizi annessi); in particolare saranno trattati dati identificativi e di contatto per lo svolgimento dell'attività universitaria (immatricolazione, sostenimento degli esami, orientamento, lezioni etc...) e l'erogazione dei servizi annessi (quali per esempio prestito bibliotecario), dati reddituali per il regime di tassazione agevolato applicabile (equo e commisurato alle condizioni economiche di chi si trova in regime di detenzione o sottoposto a misure e sanzioni di comunità). La condizione speciale degli interessati determina inevitabilmente anche il trattamento di dati di carattere giudiziario.

D) CONSIDERATO che il Protocollo prevede la collaborazione delle parti anche per la definizione degli strumenti idonei per l'effettuazione delle attività didattiche e di accesso ai contenuti formativi anche nel rispetto della normativa penitenziaria in materia di sicurezza, garantendo la logistica necessaria al raggiungimento degli obiettivi previsti.

E) VISTO che ai sensi dell'art. 26, primo paragrafo, del Regolamento, "allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal (...) Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare uno dei contitolari come principale punto di contatto per gli interessati";

F) CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dal Gruppo di lavoro ex art. 29 (cfr. WP29 Opinion n. 1/2010), "si è in presenza di una situazione di contitolarità quando varie parti determinano per specifici trattamenti, o la finalità o quegli aspetti fondamentali degli strumenti che caratterizzano il titolare del trattamento" tenendo conto che "la partecipazione delle parti alla determinazione congiunta può assumere varie forme e non deve essere necessariamente ripartita in modo uguale";

G) CONSIDERATO che, in ragione delle finalità perseguite attraverso il protocollo è ravvisabile una situazione di contitolarità del trattamento e conseguentemente occorre definire un accordo che rifletta

“adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato” (art. 26 par. 2 GDPR)

H) PREMESSO che ai sensi dell'art. 26, terzo paragrafo del Regolamento, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo (di seguito, “Accordo”), l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento nei confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento;

**Tutto ciò premesso,
le Parti convengono e stipulano quanto segue**

Articolo 1 – Premesse e considerazioni

Le premesse, unitamente agli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - Trattamento dei dati in contitolarità

Con riferimento al trattamento condiviso dei dati riportati alla lett. C) delle Premesse, le Parti concordano che esse agiscono in qualità di contitolari del trattamento, determinando congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, e s'impegnano alla massima collaborazione reciproca.

Articolo 3 - Trattamenti dei dati personali per l'accesso agli Istituti penitenziari, profilazione/controllo delle postazioni all'interno degli Istituti, videoregistrazione

Il trattamento dei dati personali relativi all'accesso dei docenti e degli operatori negli Istituti penitenziari di cui all'art. 3 del Protocollo non costituisce oggetto di contitolarità e pertanto lo stesso è definito dal singolo Istituto autonomo che ne informa il singolo interessato sulla base della normativa vigente anche in materia penitenziaria.

Il Titolare del trattamento deve essere individuato nel Ministero della Giustizia per quanto concerne i dati personali dei detenuti acquisiti e trattati per l'accesso e controllo delle postazioni informatiche all'interno degli Istituti o dei partecipanti alle videoconferenze.

Articolo 4 - Conservazione dei dati personali

Le Parti concordano che la conservazione e l'archiviazione dei dati di cui alla lett. D) delle Premesse, siano essi in formato cartaceo che digitale, spetterà a ciascuna parte – per i dati di relativa competenza – e s'impegnano a conservarli conformemente ai principi di cui all'art. 5 regolamento UE 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità; in particolare saranno conservati per il tempo della durata delle attività previste alla lettera D del presente accordo, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla normativa.

Articolo 5 - Misure tecniche e organizzative di sicurezza

Le Parti concordano che ciascuna, per la parte di competenza, determini, ex artt. 25-32 del GDPR 2016/679, le misure tecniche e organizzative relative alla sicurezza e alla riservatezza del trattamento dei dati di cui alla lett. D) delle Premesse.

Specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative verranno adottate in merito alla visibilità ed accesso ai dati giudiziari degli interessati.

Articolo 6 - Registro delle attività di trattamento

Le Parti si impegnano a tenere e gestire il registro delle attività di trattamento concernenti i dati di cui alla lett. D) delle Premesse, in ossequio alle disposizioni dell'art. 30 del GDPR 2016/679.

Articolo 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Le Parti stabiliscono che l'informativa ex art. 13 del GDPR 2016/679 sia resa disponibile sul sito Internet del Polo Universitario Penitenziario. L'informativa recherà la dichiarazione del rapporto di contitolarità e terrà conto delle informazioni di questo Accordo di contitolarità, per un agevole esercizio dei diritti da parte dell'interessato.

L'Informativa sarà fornita all'interessato da parte del personale e/o dei collaboratori di ciascuna parte.

Articolo 8 - Riscontro di richieste di esercizio dei diritti

I Contitolari individuano sin da ora come unico punto di contatto, da fornire agli interessati nell'ambito delle informazioni rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679, il seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.pup@uniss.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: PUP - Università degli Studi di Sassari – Piazza Università, 21– 07100 Sassari.

La Parte che a qualunque titolo dovesse ricevere una richiesta di esercizio dei diritti ai sensi degli artt. 15-22 da parte di un Interessato, provvederà a comunicare la ricezione di tale richiesta alla parte interessata, impegnandosi in ogni caso a collaborare fattivamente entro i limiti della propria competenza.

Articolo 9 - Vaglio sull'adeguatezza dei fornitori e potere di stipula di contratti per il trattamento dei dati

Le Parti concordano che all'Università degli Studi di Sassari spetta il potere di sottoscrizione, anche per conto degli altri contitolari, dei contratti con i fornitori comuni necessari per il trattamento dei dati personali indicati alla lett. C) delle Premesse, così come consentito dall'art 28 del GDPR 2016/679 e della conseguente nomina a "Responsabile del trattamento". A tal fine le Parti concordano che l'Università degli Studi di Sassari abbia il potere, altresì, di vagliare l'adeguatezza dei fornitori, anche al fine della garanzia del rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 10 - Designazione di un punto di contatto

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali oggetto di accordo di contitolarità, le Parti conven-gono di designare l'Università degli Studi di Sassari quale comune punto di contatto per gli interessati, indicando quale raggiungibile agli stessi i seguenti indirizzi: posta elettronica: segreteria.pup@uniss.it o scrivendo al PUP - Università degli Studi di Sassari – Piazza Università, 21– 07100 Sassari.

Articolo 11 - Dichiarazione di rispetto delle regole e delle disposizioni tecniche

Le Parti s'impegnano, infine, a:

- a) conformarsi - nell'esecuzione delle attività previste dal Protocollo - alle regole del GDPR 2016/679;
- b) adottare le misure tecniche e organizzative di sicurezza e riservatezza previste dal GDPR 2016/679;
- c) comunicare tempestivamente e senza indugio agli altri Contitolari qualsiasi tentativo di "data breach/violazione dei dati personali" (come definita dall'art. 4, par. 1, n. 12, del GDPR 2016/679), trattati ai sensi del presente Accordo, di cui si sia venuti a conoscenza;
- d) rispettare le regole previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali sia a livello nazionale che comunitario;
- e) comunicare prontamente all'Università degli Studi di Sassari qualsiasi disposizione o richiesta si dovesse ricevere dall'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti.

Articolo 12 - Data Breach

S'intende per Data Breach ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal titolare del trattamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento, in caso di violazione di dati personali, notifica la violazione all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica non sia effettuata entro 72 ore è corredata dai motivi di ritardo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 Regolamento UE 2016/679 il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo qualora la violazione di dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

Le parti concordano che la gestione di eventuali Data Breach è affidata all'Università degli Studi di Sassari il quale si atterrà alla disciplina per la gestione delle violazioni dei dati. Ciascun contitolare dovrà pertanto comunicare tempestivamente all'Università degli Studi di Sassari gli eventuali casi di data breach per la valutazione

congiunta dell'evento e per le eventuali comunicazioni al Garante e agli interessati.

Le altre parti s'impegnano in ogni caso a collaborare con Università degli Studi di Sassari nella gestione delle violazioni dei dati.

Le segnalazioni dovranno pervenire tempestivamente all'indirizzo e-mail violazionidati@uniss.it o ai contatti del PUP per una pronta attivazione delle misure necessarie.

Articolo 13 - Conclusioni

Qualsiasi modifica al presente accordo è ammessa solo con il consenso di tutti i Contitolari.

Sassari, 26 marzo 2024

Il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria (PRAP) della Sardegna

Dr. Mario Antonio Galati

L'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna (UIEPE) di Cagliari

Dr. Guglielmo Sacco

Il Centro Giustizia Minorile (CGM) di Cagliari

Dr.ssa Giovanna Allegri

L'Università degli Studi di Sassari

Prof. Gavino Mariotti

L'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU Sassari)

Dr. Daniele Maoddi
